

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 547<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente CESCHI  
e del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	Pag. 25447
Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 956:	
PRESIDENTE . . . . .	25483
BARACCO . . . . .	25483
TERRACINI . . . . .	25482, 25483
« Revisione dei film e dei lavori teatrali » (478-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):	
BATTAGLIA . . . . .	25447, 25480
CALEFFI . . . . .	25481
D'ALBORA . . . . .	25480

FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	Pag. 25460
LAMI STARNUTI . . . . .	25453
LUPORINI . . . . .	25473
NENCIONI . . . . .	25470, 25481
RICCIO . . . . .	25455
SCHIAVONE, <i>relatore</i> . . . . .	25456

##### INTERROGAZIONI:

Annunzio . . . . .	25483
Annunzio di risposte scritte . . . . .	25447

##### PER LE FERIE PASQUALI:

PRESIDENTE . . . . .	25483
----------------------	-------

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	25489
---	-------



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

**CARELLI**, Segretario, dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (1836);

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità » (1880-B);

« Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernenti nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (1929);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale » (1179) (Con l'approvazione del detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: « Esercizio

di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale » (1541), d'iniziativa del senatore Corbellini);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: " Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande " » (1257-B).

### Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

**PRESIDENTE.** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali » (478-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

**BATTAGLIA.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il

travagliato dibattito svoltosi per lunghi mesi davanti la nostra 1ª Commissione e poi, nell'ottobre scorso, in questa Assemblea ed infine, la settimana passata, davanti la Camera dei deputati, mi autorizza e mi induce a procedere per sintesi, anche se sempre complesso, delicato e vorrei dire aperto rimane il problema della cosiddetta revisione dei film e dei lavori teatrali.

Del resto le opposte tesi, onorevoli colleghi, sono ben note: censoristi da un lato, anticensoristi dall'altro, con argomenti, da ambedue le opposte parti, di un certo rilievo, fondati sulla quanto mai equivoca ed oscura norma trasfusa nell'ultimo comma dell'articolo 21 della nostra Costituzione. Non per nulla tale norma trae origine da un emendamento suggerito, in sede di Assemblea costituente, dall'attuale Segretario generale della Democrazia Cristiana, di cui credo che siano ormai proverbiali certe espressioni nelle quali si dice tutto e nel contempo il contrario di tutto, tanto da determinare quelle fluttuazioni di pensiero e quel confusionismo che certa stampa ama definire « il mal di Moro », che non è molto dissimile dal mal di mare.

Per convincersi della fondatezza di queste mie affermazioni basta leggere l'articolo 21 della Costituzione, che si concreta: 1) in un solenne riconoscimento della libertà di pensiero, comunque espresso, come uno dei fondamentali diritti dell'uomo; 2) in una precisa affermazione di principio che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura; 3) nel divieto di pubblicazioni a stampa, di spettacoli e di qualsiasi altra manifestazione contraria al buon costume.

Fin qui la norma è perfettamente inequivocabile, e tale sarebbe rimasta se, come dianzi ho detto, l'onorevole Moro non ci avesse messo il suo dito e, con il suo dito, l'aggiunta: « La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni », aggiunta questa, onorevoli colleghi, che non è certamente un capolavoro di chiarezza.

Ecco perchè la confusione prese corpo, e con essa si è fatta strada la possibilità della censura per i film e per i lavori teatrali, sebbene tali spettacoli nell'ultimo comma

fossero accomunati alla stampa, per la quale la censura stessa è apoditticamente vietata. Da qui le opposte tesi, sostenute con argomenti di fondo che inducono veramente a meditare a lungo.

Di fronte a tante perplessità, noi liberali, consci che nell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione è contenuto un rinvio al legislatore ordinario ad emanare provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume, e pur convinti che la libertà è un male solo se essa sconfinava nella licenza o nella licenziosità, come suol dirsi, e che questa in ogni caso è correggibile, mentre, e per contro, la censura è sempre un abuso, credemmo opportuno incamminarci per la via di mezzo prospettando la possibilità della revisione dei film da parte dell'autorità amministrativa, la cui decisione si sarebbe dovuta però concretare in un parere non vincolante per l'autore dell'opera o per il produttore, i quali, sotto la loro piena responsabilità, sarebbero rimasti liberi di programmarla o meno.

Con tale suggerimento credevamo di ovviare a molteplici inconvenienti, e soprattutto credevamo di mantenere un freno alle manifestazioni contrarie al buon costume e nel contempo di porre il programmatore di un lavoro cinematografico o teatrale di fronte al suo giudice naturale, al quale, con la censura, egli viene purtroppo sottratto, non essendo possibile perseguirlo sotto il profilo del dolo se la sua opera ha avuto il null osta da parte dell'autorità amministrativa, a meno che non si possa fornire la prova della collusione di detta autorità con l'interessato.

Ma non fummo ascoltati, come non furono accolti gli emendamenti dalla nostra parte politica proposti nell'altro ramo del Parlamento, che sottrasse alla censura i lavori teatrali ed apportò altre modifiche al disegno di legge così come era stato approvato dalla nostra Assemblea.

Ne è venuto fuori, onorevoli colleghi — mi si lasci pur dire — un guazzabuglio giuridico, sia sotto il profilo teorico, che sotto il profilo pratico. Anzitutto è veramente specioso il motivo messo avanti per lasciar fuo-

ri dalla censura i lavori teatrali. Noi ci domandiamo: perchè tale discriminazione? Si è detto che da tempo nessuna opera teatrale ha dato luogo a lamentele o inconvenienti di sorta e si è aggiunto che oggi gli spettacoli teatrali sono in decadenza e che, essi, per essere seguiti da masse sempre inferiori numericamente, sono potenzialmente meno pericolosi, sotto il profilo della lesione al patrimonio morale della collettività che costituisce l'oggetto della tutela da parte dello Stato nella materia che ci occupa.

Ma non vi è chi non veda quanto friabile sia siffatto modo di argomentare. Basterebbe invero far osservare che la crisi che travaglia il teatro italiano potrebbe risolversi da un momento all'altro, con il conseguente incremento della produzione e programmazione di opere teatrali, per dedurne che il pericolo, che in atto è diminuito, risorgerebbe in tutta la sua portata. Che cosa si farebbe in tal caso? Si estenderebbe la censura ai lavori teatrali? Del resto così si auspica, se non ricordo male il parere della 2<sup>a</sup> Commissione che ci è stato distribuito oggi.

Ma, a prescindere dalle considerazioni che precedono e dai consequenziali interrogativi formulati, credo opportuno rilevare, onorevoli colleghi, che gli spettacoli teatrali sono tuttavia un atto e un fatto attuali e il pericolo dell'aggressione al buon costume è *in re ipsa*, per dedurne che non si comprendono le due diverse misure usate nei confronti dei film e dei lavori teatrali.

Noi siamo d'avviso infatti che nei confronti delle due manifestazioni di pensiero si sarebbe dovuto usare lo stesso criterio: o lasciare entrambe libere o quanto meno accogliere il nostro suggerimento del parere obbligatorio, sì, ma non vincolante, dell'autorità amministrativa che, pur costituendo sempre un freno alla licenza ed un campanello di allarme contro la stessa, avrebbe fatto cadere le grosse, vorrei dire grossissime, questioni sulle quali non ci si stancherebbe mai di discutere e che continueranno purtroppo ad agitare la complessa materia.

I sostenitori dell'incostituzionalità della censura hanno posto in evidenza, come adducendo ai loro argomenti di fondo, che essa

finirebbe con l'eludere il precetto costituzionale della repressione delle violazioni delle norme relative al buon costume. Infatti si afferma: se un film venisse licenziato dall'autorità amministrativa ottenendosi da parte dell'onorevole Ministro dello spettacolo il nulla-osta e, più tardi, programmato il film, il magistrato dovesse in esso riscontrare l'esistenza di un reato contro il buon costume, il responsabile non potrebbe mai essere punito, in quanto mancherebbe in lui ogni e qualsiasi tipo di dolo, non potendo tale elemento non rimanere escluso dal fatto che il film sarebbe stato sottoposto a revisione dalla competente Commissione e quindi munito del lasciapassare da parte del Ministro.

Tutto ciò a me sembra incontestabilmente vero. Infatti per quanto chiasso si sia fatto presso qualche magistratura su questo o quell'altro lavoro, il tutto poi, colleghi, dove è finito? Nell'archivio delle polverose giacenze; nessun processo, nessuna sentenza, e non ne avremo. Tale ostacolo viene oggi aggravato attraverso due emendamenti che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge. Quel ramo del Parlamento infatti ha creduto di potenziare le Commissioni censorie sostituendo tra l'altro al presidente di esse, che avrebbe dovuto essere « un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinarie o amministrative », « un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a Consigliere di Cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della Magistratura ». E non si è accorto che, così facendo, ha finito col dare maggior forza alla tesi della non punibilità, per i reati contro il buon costume, di coloro che tali fatti-reati commettessero attraverso lavori cinematografici passati attraverso la trafila della Commissione revisionatrice.

Perchè un magistrato della giurisdizione ordinaria di grado non inferiore a Consigliere di Cassazione? La modifica, se da un lato potenzia e conferisce maggior importanza e, per ciò stesso, maggiore serietà alle Commissioni e, nel contempo, maggiore tranquillità nell'aspettativa di una decisione serena ed obiettiva, d'altro lato, con tutta evidenza, suffraga il principio della sottrazione del re-

sponsabile di un reato al suo giudice naturale.

Quale Pubblico Ministero, infatti, già conscio della grossa, insuperabile questione odierna della mancanza di dolo nel responsabile, non si asterrà dal promuovere l'azione penale, essendo consapevole che l'opera incriminata ha ottenuto il lasciapassare da un magistrato a lui superiore di grado?

Ma vi è di più. La Camera dei deputati, all'articolo 8 del disegno di legge, ha voluto puntualizzare che « il Consiglio di Stato — cui l'interessato può ricorrere in sede giurisdizionale — decide pronunziandosi anche sul merito ». Sul merito — ci domandiamo — di che cosa? La risposta è ovvia: sulla esistenza o meno di una violazione alle norme sul buon costume. Quale sia il significato costituzionale di tale espressione è molto incerto, ove si pensi all'accesa disputa svoltasi al riguardo dinanzi l'altro ramo del Parlamento, disputa che — in un certo momento — pose, le une contro le altre, le cosiddette forze omogenee che sostengono l'attuale Governo, tanto da fargli correre il suo primo, serio pericolo di naufragio di fronte allo scoglio di una questione apparentemente tecnica ma, nel fondo, squisitamente politica.

C A R U S O . La dottrina è pacifica. Anche il cattolico Trabucchi riconosce che il concetto deve essere inteso in senso penalistico.

B A T T A G L I A . Stavo svolgendo un altro argomento. Prego di interrompermi nel momento opportuno: in tal caso io posso rispondere e così il colloquio può diventare concreto e produttivo.

Comunque, dall'interpretazione data dalla Camera dei deputati al concetto di buon costume, si desume che esso è molto ampio ed elastico, che può comprendere cioè anche figure di illecito penale che non si esauriscono soltanto in quelle relative al comune sentimento del pudore, potendo riguardare altri tipi di reato, quale ad esempio quello di vilipendio.

Ora, ammettendo il ricorso al Consiglio di Stato « anche per il merito », ne deriva

che tale organo dovrebbe esaminare la bontà, la convenienza, l'opportunità e l'esattezza o meno della valutazione espressa dalle Commissioni amministrative: in altri termini, verrebbe devoluta al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, la competenza ad indagare se un determinato lavoro cinematografico costituisca o meno violazione del concetto di buon costume, intesa anche come reato previsto dal Codice penale.

E tutto ciò è veramente enorme. Si chiede al Consiglio di Stato ciò che esso non può dare, non rientrando una decisione del genere nella sua giurisdizione di merito, che, come è noto, è limitata e ristretta a casi eccezionali e tassativi.

E ciò è poi veramente paradossale quando si pensi alle ineluttabili possibilità di contrasto tra due autorità giurisdizionali egualmente investite della stessa indagine. Tale possibilità di contrasto va intesa però, a mio avviso, come allo stato semplicemente potenziale perchè di fatto, tutte le volte che il Consiglio di Stato deciderà che in un film non vi è nulla che possa ledere il concetto di buon costume, non vi potrà essere giudice che possa dare corso ad un procedimento penale per un reato che in partenza risulta privo della componente psicologica necessaria alla sua integrazione.

In altri termini, il responsabile di un reato contro il buon costume, se questo fosse commesso mediante la proiezione di un film, verrebbe ad essere sottratto al suo giudice naturale; cosa, questa, che è contro i principi basilari del diritto.

Infatti, i massimari di giurisprudenza rigurgitano di massime intese ad affermare che, ai fini degli articoli 528 e 529 del Codice penale, il definire se un'opera sia o meno un'opera d'arte è inalienabile compito del giudice, in quanto la relativa questione attiene alla sussistenza o meno di uno degli elementi della norma incriminatrice.

Di qui l'assoluta necessità che si elimini dall'articolo 8 del disegno di legge la devoluzione della materia al Consiglio di Stato anche in sede di merito.

Ma il guazzabuglio non è tutto qui. L'articolo 12 del testo del disegno di legge, già approvato dal Senato, attribuisce a compe-

tenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film — se per la proiezione stessa era stato concesso il nulla-osta — al Tribunale di Roma, e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale l'esercizio dell'azione penale.

Tale soluzione, anche se tendeva ad eliminare taluni inconvenienti, non sarebbe stata per nulla felice.

È evidente, infatti, che non si sarebbe potuta riconoscere al solo Procuratore della Repubblica di Roma la capacità di riscontrare — magari in contrasto con quanto avessero ritenuto altri suoi colleghi — gli estremi di un reato in un determinato film o la facoltà di riscontrare tali estremi solo in occasione della proiezione del film nel suo circondario.

Ma la Camera dei deputati ha creduto opportuno di regolare diversamente la materia, attribuendo, nell'articolo 14, la cognizione dei reati commessi a mezzo della cinematografia e delle rappresentazioni teatrali al Tribunale (o alla Corte d'assise) del luogo ove è avvenuta la prima programmazione del film o dell'opera teatrale.

Tale norma, anche se rispondente al principio fondamentale della procedura penale, secondo cui la competenza si radica nel luogo del commesso reato, tuttavia non è scevra di molte incognite.

Ci si chiede infatti: se un film viene proiettato per la prima volta a Napoli senza rilievo alcuno da parte di quel Pubblico Ministero, come potrà constatarsi una ipotesi di reato da parte del Pubblico Ministero di Torino, seconda, decima o anche centesima città in cui lo stesso film sia stato programmato? E come potrà obbligarsi il Pubblico Ministero di Napoli a procedere? E come questi sosterrà l'accusa per un fatto che ha già ritenuto non costituissero reato?

Se così è, le risposte agli interrogativi che precedono sono ovvie e ne deriva, altrettanto ovvia, logica e conseguente, una considerazione: noi non possiamo non preoccuparci, onorevoli colleghi, della pubblica moralità, non possiamo e non dobbiamo rinunciare a fare ogni sforzo proteso a reprimere le violazioni delle norme sul buon co-

stume; ma dobbiamo, nel contempo, impedire che non sia penalmente rilevabile a Napoli quello che sia penalmente rilevabile a Torino, e tutelare, quindi, sia pure indirettamente, il prestigio della Magistratura, che verrebbe senz'altro scosso all'interno e all'esterno di essa, ove si determinassero contrasti tra i vari Pubblici Ministeri in ordine al giudizio dato o da dare per un medesimo film.

Ecco perchè ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che ben altra dovrebbe essere la regolamentazione della delicata materia, se non si vuole andare incontro agli inconvenienti dianzi sottolineati.

Ricordiamo tutti quello che ci ha detto stamane il senatore Gava il quale ha puntato i suoi strali su questo nuovo articolo 14.

Che strano disegno di legge è questo, pensavo io nel momento in cui ascoltavo l'onorevole Gava. Da parte dell'estrema sinistra si è combattuto a fondo questo disegno di legge; da parte del senatore Busoni, se mal non ricordo, stamane si è detto che esso si articola in diverse norme le quali sono inaccettabili per i socialisti; da parte del senatore Gava, cioè della Democrazia Cristiana, sono stati fatti — come ho detto — diversi appunti e rilievi di fondo: tuttavia, il Partito socialista italiano si asterrà dal voto e i colleghi democratici cristiani voteranno a favore del disegno di legge, pur essendo anch'essi convinti della necessità di apportarvi taluni emendamenti senza rimandare a domani quello che abbiamo il dovere di fare oggi.

A mio avviso, basterebbe al riguardo stabilire che il Pubblico Ministero che intende procedere deve richiedere l'autorizzazione a farlo non già al Ministro della giustizia — dato che si è pronunciata l'autorità amministrativa in persona del Ministro dello spettacolo — ma al Procuratore generale presso la Cassazione, che ha competenza nazionale. In sostanza, per un reato che si consuma, quasi contemporaneamente, in tutto il territorio dello Stato o almeno in diverse città di esso, si può ben ipotizzare di attribuire l'esercizio dell'azione penale al Pubblico Ministero che ha competenza — sia pure ideale — su tutto il territorio dello Stato.

Un limite alla valutazione discrezionale del Procuratore generale potrebbe essere posto dalla richiesta a procedere di più Pubblici Ministeri: si potrebbe, infatti, stabilire che l'autorizzazione deve in ogni caso essere concessa quando è richiesta contemporaneamente, od anche successivamente, da due o più Pubblici Ministeri di distretti diversi.

A tal fine gli emendamenti al disegno di legge potrebbero essere i seguenti, da inserirsi al posto dell'articolo 14:

a): « Non si procede, senza autorizzazione del Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, per i reati, non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso il nulla-osta da parte delle competenti autorità amministrative »;

b): « Il Pubblico Ministero che intende procedere, prima di iniziare l'azione penale, trasmette un circostanziato rapporto al Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione »;

c): « Il Procuratore generale della Suprema Corte, ricevuto il rapporto, concede o nega l'autorizzazione entro dieci giorni dalla ricezione di esso »;

d): « L'autorizzazione si intende negata ove non sia stato provveduto, entro il termine indicato nell'articolo precedente »;

e): « L'autorizzazione deve essere concessa quando è richiesta, contemporaneamente o successivamente, da almeno tre Pubblici Ministeri presso Tribunali appartenenti ognuno a diverso distretto di Corte d'appello.

« In caso di più richieste l'azione penale è iniziata dal Pubblico Ministero che per primo abbia richiesto l'autorizzazione a procedere ». (Come vede, così, senatore Gava, tutti i dubbi da lei espressi stamattina verrebbero ad essere superati). « In caso di contemporaneità delle richieste, il Procuratore generale della Cassazione indica, con suo decreto motivato, il Pubblico Ministero che inizierà l'azione penale »;

f): « I provvedimenti cautelativi adottati dal Pubblico Ministero dopo la concessio-

ne dell'autorizzazione a procedere hanno validità immediata per tutto il territorio dello Stato ». E così si eviterebbe all'inconveniente che ciò che sarebbe valido a Roma non sarebbe valido a Palermo, e viceversa.

Onorevoli colleghi, io ho solo indicato quali potrebbero essere, allo stato attuale, i possibili miglioramenti da apportare al disegno di legge, nella speranza — speranza, ultima dea — che il relatore, la Commissione ed il Governo li facciano propri, proponendo essi stessi le correlative modifiche. Tuttavia non ho formalmente presentato questi emendamenti perchè, consapevole peraltro di aver fatto il mio dovere, desidero sia chiaro che intendo non ritardare l'iter del disegno di legge, ma solo suggerire i rimedi che lo possono rendere meno inaccettabile. Uso la stessa espressione che ha usato stamane il senatore Busoni: ho detto « meno inaccettabile », e non senza ragione. Infatti, il disegno di legge che ci si accinge a varare, frutto delle combinazioni più strane e delle pressioni più eterogenee, in un Governo — si badi bene, onorevoli colleghi — di asserite forze omogenee, si concreta in un bisticcio di concetti e in una rivoluzione di norme disarticolatrici dell'attuale sistema giuridico.

Bisticcio di concetti: l'ho già evidenziato, credo, sia pure per sintesi; ma di tali bisticci vorrei sottolinearne ancora uno, per tutti. Che cosa si intende per « buon costume »? Purtroppo non lo sappiamo ancora. Al riguardo sono state sciorinate le tesi più disparate, e il futuro interprete avrà certamente da sbizzarrirsi, a meno che non finisca per perdersi in mezzo a tanto caos. E nel caos sono le premesse dell'arbitrio. Si vuole ancora la prova delle mie affermazioni che, se possono apparire dure, sono, tuttavia, le più adatte a qualificare con tutta concretezza il contenuto del disegno di legge in esame?

Onorevoli colleghi, basta leggere il parere espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione, nel quale si esprime anzitutto un giudizio contrario alla soppressione del nulla-osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali e si accetta la norma relativa con la riserva cui ho fatto cenno poc'anzi, che è quella di



estendere domani la censura anche ai lavori teatrali. In detto parere si esprime ancora un giudizio negativo circa l'attribuzione della competenza a conoscere dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale al Tribunale nella cui circoscrizione abbia avuto luogo per la prima volta la programmazione; altro giudizio pure contrario è espresso in ordine all'inclusione nella Commissione di revisione di rappresentanti delle categorie interessate; ed infine un giudizio negativo in merito all'aggiunta dell'avverbio « esclusivamente », nell'articolo 6, dove si parla di buon costume. Cosa si vuole, onorevoli colleghi? Nella nostra Assemblea, in realtà, c'è aria di contrasto, per quanto riguarda questo disegno di legge, che pure più tardi vedremo varare e divenire legge dello Stato!

Siete d'accordo voi, onorevoli colleghi di parte socialista, con il relatore di maggioranza della 2ª Commissione? Credo di no. E se non siete d'accordo, quale significato avrà il « ni » che vi apprestate a manifestare allontanandovi dall'Aula? La verità è una ed una sola: per questo disegno di legge non esiste una vera e propria maggioranza, ed è perciò che esso si concreta in un complesso disarmonico, che noi liberali non intendiamo avallare, e di fronte al quale possiamo fare una cosa soltanto: stigmatizzarlo.

La ringrazio, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Lami Starnuti. Ne ha facoltà.

**LAMI STARNUTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato torna ad esaminare per la seconda volta il disegno di legge sulla censura, in seguito alle correzioni ad esso apportate dall'altro ramo del Parlamento. Voi ricordate che, nell'ottobre scorso, io non votai a favore del testo approvato dal Senato. Le sole ragioni del dissenso furono quelle — tuttavia fondamentali — relative al timore che la mancata interpretazione della locuzione costituzionale « buon costume » aprisse la via a soperchierie e ad arbitrii, senza la possibilità di una seria difesa.

Oggi invece darò il mio voto al nuovo testo. Dirò subito brevissimamente le ragioni che mi inducono al voto favorevole. Il nuovo testo, frutto di laboriose trattative fra i Gruppi parlamentari che compongono la nuova maggioranza, migliora quello precedente. Lo ha riconosciuto il relatore, senatore Schiavone; lo hanno ammesso alcuni degli oratori che mi hanno preceduto. Purtroppo (e me ne dolgo) è rimasta però insoluta la questione di fondo.

Costituiscono un miglioramento le nuove norme aggiunte all'articolo 6 e le modificazioni introdotte negli articoli 1, 2 e 14. Notevole l'emendamento all'articolo 1, con il quale si sono liberate dalla censura le rappresentazioni teatrali. Gli emendamenti all'articolo 8 sono stati dettati dal lodevole intento di facilitare i rimedi giurisdizionali contro eventuali errori o arbitrii delle Commissioni di censura, di non lasciare ai soli membri delle Commissioni di censura la potestà di definire che cosa si debba intendere per buon costume e di dare all'autore del film ammesso alla rappresentazione una più efficace difesa contro il successivo eventuale intervento del magistrato penale. E se anche questa nuova norma potesse dar luogo ad inconvenienti e a conflitti di carattere processuale, ritengo tuttavia che i vantaggi saranno superiori agli inconvenienti. Ad ogni modo mi pare che non si possa parlare al riguardo di incostituzionalità, attesa la portata dell'articolo 103 della nostra Costituzione.

Utili altresì le innovazioni apportate, con l'articolo 2, alla composizione delle Commissioni di censura. La nuova norma, affidando l'esame e il giudizio a persone qualificate nel campo della dottrina e del sapere e a rappresentanti dei registi, dell'industria e del giornalismo cinematografico, tende a dare alle Commissioni un alto livello di consapevolezza e di responsabilità.

Purtroppo, come ho già detto, è rimasta insoluta la questione di fondo circa l'interpretazione della dizione « buon costume »; il testo approvato dalla Camera aggiunge tuttavia espressioni nuove all'articolo 6 del testo a suo tempo approvato dal Senato.

Esso aggiunge anzitutto un avverbio con il quale si vuole limitare « esclusivamente » alla difesa del buon costume il compito della censura. Si è detto che l'avverbio è pleonastico, e certamente la limitazione è voluta e difesa prima di tutti dalla Costituzione; ma è certo del pari che nelle intenzioni del legislatore tale avverbio è proposto ed approvato in funzione e valore di rafforzativo.

Il nuovo testo aggiunge ancora che il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma dell'articolo 6 si intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione; e questa aggiunta non potrebbe dirsi pleonastica dal momento che è stata proposta ed approvata non già per evitare che lo articolo 21 della Costituzione possa confondersi e identificarsi, per il suo ultimo comma, con gli articoli 528 e 529 del Codice penale, come afferma erroneamente il relatore, ma per impedire che l'interprete ritenga che il legislatore abbia voluto dare alla dizione di buon costume un significato così estensivo da far giudicare, in contrasto con l'articolo 21, tutto quanto urti, come si è espresso alla Camera qualche oratore, contro i valori essenziali in cui crede la generalità dei cittadini italiani.

Se questa interpretazione estensiva avesse diritto di cittadinanza, la censura si tramuterebbe in uno strumento di discriminazione politica e di persecuzione ideologica perchè tenderebbe ad imporre a tutti una particolare concezione di vita morale, mettendo al bando ogni idea innovatrice. Nessuno si illuda che siffatta interpretazione possa essere approvata o possa avvenire senza fieri contrasti. Ognuno ricordi che, nel nostro ordinamento costituzionale, la libertà di pensiero e di espressione è la regola, la censura preventiva soltanto un'eccezione; e che perciò non sono ammissibili interpretazioni estensive.

Per noi l'offesa al buon costume si identifica con l'oscenità e il turpiloquio, il quale dell'oscenità costituisce una gradazione minore, e con la rappresentazione di avvenimenti o fatti raccapriccianti, come vuole lo articolo 15 della legge sulla stampa, che ha parificato tali rappresentazioni alle oscenità di cui al Codice penale.

Per determinare i limiti di competenza della censura, il nuovo testo rimette in definitiva a Giudici togati l'interpretazione dell'espressione « buon costume »; e noi ce ne appaghiamo.

Onorevoli colleghi, questa legge, come tutte le leggi ordinarie, non è certo nè una legge-ponte nè una legge-terminale, come taluno avrebbe desiderato; ma non è nemmeno una legge eterna. La temporaneità è connaturata in tutti i nostri provvedimenti e il diritto di iniziativa parlamentare, del resto, ci garantisce che, ove occorresse, la questione potrebbe essere riaperta in tutta la sua ampiezza.

Ma io voglio far credito al buon senso di ognuno: del Ministro, in primo luogo, il quale saprà scegliere i componenti delle Commissioni fra uomini aperti alla ricerca della verità e della giustizia; dei commissari di censura, poi, che vorranno adempiere al loro compito con animo di magistrati e non con spirito di uomini di parte o di faziosi: severi contro le oscenità ma rispettosi dei sentimenti e della fede altrui, consapevoli che la diversità dei sentimenti e delle fedi è nella natura umana e il loro contrasto è fecondo di alti pensieri e di civiltà nuove.

E se i censori si sentissero competenti — mi riferisco a un'ipotesi fatta stamani dal senatore Nencioni — per bandire anche quelle rappresentazioni cinematografiche che, fuor dell'offesa al buon costume, contenesero gli estremi di un delitto qualsiasi previsto e punito dal Codice penale, nella considerazione che il delitto, oltre che una violazione di un diritto individuale o collettivo, costituisce quasi sempre anche offesa ad un principio morale comune alla società intera, i problemi che sorgerebbero, di conseguenza, sarebbero problemi di semplice ermeneutica legislativa e di competenza, non già problemi di libertà.

Ma non si vada oltre, non si travalichino certi confini. I colleghi intendono ciò che io voglio dire.

Contenuta la censura preventiva in questi pur ampi limiti, il dissidio che ci ha diviso si placcherà e si risolverà sul terreno dei fatti, nell'interesse di tutti. (*Applausi dalla sinistra*).

## Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Riccio. Ne ha facoltà.

R I C C I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, avevo chiesto di parlare sul disegno di legge in discussione per un duplice ordine di motivi: un ordine di motivi personale e un ordine di motivi di ufficio. Dal punto di vista personale avevo chiesto di parlare, per apportare un contributo di osservazioni, anche critiche, al testo di legge che stiamo esaminando, allo scopo di vedere quali delle norme modificative introdotte dalla Camera nel testo già approvato dal Senato erano, a mio avviso, da approvare senz'altro anche perchè migliorative, quali erano peggiorative e quali potevano essere accettate senza che vi fosse miglioramento o peggioramento. Ma poichè, prima di me, ha parlato stamane, a nome anche di tutto il Gruppo cui mi onoro di appartenere, l'onorevole Presidente dello stesso, senatore Gava, che ha già quasi esaurito l'argomento per la parte critica del disegno di legge — e io aderisco completamente a quanto egli ha detto, anche se si potrebbe dire qualche cosa ancora —, mi attengo soltanto al secondo ordine di motivi, per i quali ho chiesto la parola, quelli di ufficio. Invero, essendo stato estensore del parere della 2ª Commissione di Giustizia, richiesto in merito a questo disegno di legge, parere che, ci tengo a dirlo, è stato dato ieri dopo solo tre giorni dalla richiesta, quindi in perfetti termini di Regolamento, dopo ampia discussione in Commissione, io, anche per mandato dei colleghi della 2ª Commissione, nella sua maggioranza, s'intende, ne darò lettura, perchè resti agli atti di questa discussione, tanto più che non se ne fa cenno nella relazione della 1ª Commissione, aggiungendo anche che tutto quello che è incluso nel parere è condiviso pienamente da me personalmen-

te, per quanto riguarda il merito della legge. Ecco il parere:

« La 2ª Commissione permanente, in ordine alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge " Revisione dei film e dei lavori teatrali " già approvato dal Senato osserva: 1) quanto alla soppressione del nulla-osta per la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, che l'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, nel vietare, fra l'altro, gli spettacoli contrari al buon costume, non fa distinzione fra le varie specie di spettacoli, e che quindi la legge, per prevenirne le violazioni, come espressamente richiesto dallo stesso articolo 21, dovrebbe stabilire adeguati provvedimenti anche per gli spettacoli teatrali; che, se in linea pratica e quindi politica, ciò non è stato ritenuto indispensabile, oggi, per gli spettacoli teatrali in genere, eccetto quelli di cui all'articolo 2 per quanto si attiene ai minori, resta il problema e con esso la necessità di una più accorta vigilanza, che faccia prontamente avvertire l'eventuale necessità, domani, di provvedimenti preventivi anche in tale campo: ciò tanto più in quanto, nell'articolo 21 della Costituzione, la dizione " la legge stabilisce " (non vi si dice, come nel comma precedente " può stabilire ") è certamente imperativa e non facoltativa; 2) quanto alla competenza a conoscere dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale, che la esclusiva, demandata, nell'articolo 12 del testo approvato dal Senato il 19 ottobre 1961, al Tribunale o alla Corte d'assise di Roma, ai fini della tutela giuridico-costituzionale del bene protetto e della maggiore certezza del diritto, era preferibile alle norme su tale competenza dettate nell'articolo 14 del nuovo testo; 3) quanto alla inclusione nelle Commissioni di revisione di rappresentanti delle categorie interessate, che era preferibile

il testo approvato dal Senato, il quale, disponendo che detti rappresentanti non avessero interessi diretti nei vari settori della industria cinematografica, evitava la sempre deprecabile ipotesi dei controllori controllati; 4) quanto all'aggiunta dell'avverbio "esclusivamente" nell'articolo 6, che esso non è nè può comunque essere limitativo del concetto di "buon costume" quale si evince dall'articolo 21 della Costituzione, tanto più che, nel secondo comma dell'articolo 6, è stato fatto espresso riferimento all'articolo 21 della Costituzione; 5) quanto al potere conferito al Consiglio di Stato di decidere anche nel merito il ricorso ad esso sottoposto in sede giurisdizionale non ha nulla da obiettare.

« Ritiene peraltro, con le fatte osservazioni, di non dovere dare parere contrario al nuovo testo nel suo complesso, anche per consentirne l'approvazione prima dell'imminente scadenza dei termini relativi alla vigente disciplina della materia, ma raccomanda all'Esecutivo di tener conto, nei modi e nei tempi più opportuni, delle sopra fatte osservazioni ».

**P R E S I D E N T E**. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**S C H I A V O N E**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il mio compito è di riallacciare le fila di questa discussione. Potrebbe sembrare un compito arduo, ma in effetti non lo è, dato il lungo travaglio che il disegno di legge, da anni in esame, ha avuto, cosicché talune questioni potrebbero quasi sembrare fuori posto: dico questo nel senso volgare, non nel senso giuridico.

L'iter del disegno di legge non si è esaurito e si può ancora discutere; ma sta di fatto che Camera e Senato si sono intesi sulla questione preliminare e pregiudiziale. Si dice da taluni: siamo abolizionisti in fatto di censura. Ma ripeto: Camera e Senato sono già d'accordo e la discussione verte solo sui dettagli. Non so quindi se si possa ancora discutere se si debba o no abo-

lire la censura, dopo il consenso raggiunto dai due rami del Parlamento sulla necessità della censura stessa. Comunque voglio farne oggetto di un brevissimo esame, giacché questo argomento è stato trattato ampiamente, e quasi esclusivamente, da parte del senatore Gianquinto.

Faccio osservare che la questione deve essere posta senza il fermento politico. Quando è in gioco, come in questo caso, la Costituzione, siamo in una sfera superiore, in un cielo in cui si vola lasciando al di sotto le tempeste, i lampi e i tuoni. Noi ci dobbiamo limitare ad interpretare la Costituzione, come farebbe un qualunque, non dirò politico, ma magistrato, avvocato, cultore dilettante di studi giuridici, attingendo all'ermeneutica che si impara nel primo anno di Università.

Voglio rammentare che è vero che la Costituzione, nell'articolo 2, afferma che vi sono dei diritti dell'uomo, che chiama inviolabili; questi diritti però la Costituzione non li enuncia e basta: li enuncia e li disciplina. Negli articoli 13 e seguenti si parla della libertà personale, si parla di tanti altri diritti a ciascuno dei quali si aggiunge l'aggettivo « inviolabile ». C'è però una disciplina, non poteri senza limite; e volta per volta dei limiti sono posti.

Proprio in questo ambito incontriamo lo articolo 21, il cui ultimo capoverso è ben noto. In esso si fissano eventuali limiti al diritto affermato nel primo comma: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione »; questo è il diritto. E poi: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni »; questi sono i limiti.

Si discute molto su questo ultimo comma e lo si fa nell'intento di prescindere da esso, perchè si attinge all'articolo 33 nel quale è detto: « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ». È strano però che si voglia considerare la Costituzione come contenente disposizioni antinomiche. Le

disposizioni della Costituzione vanno coordinate.

È libera l'arte, ma, se essa ha come sua espressione uno spettacolo, ecco che entra in funzione l'articolo 21, ultimo comma, che demanda alla legge « i provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Queste parole seguono immediatamente le altre: « Sono vietati... gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ».

Non so dove andare a trovare ragioni più persuasive. È la Costituzione che afferma che se l'arte è di per se stessa libera, tuttavia, quando essa trova espressione attraverso lo spettacolo, per ciò stesso viene a trovare dei limiti. Sono ammessi cioè dei mezzi preventivi consistenti in provvedimenti « adeguati » a prevenire le violazioni.

La parola « adeguati » ha la sua importanza ed esclude la tesi, tante volte affacciata, che possa esservi un provvedimento unico, quello del sequestro.

Qualcuno infatti proponeva che anche i film fossero depositati e che ci potesse essere il sequestro, ma tutto questo è immaginoso, perchè la dicitura « adeguati » moltiplica i mezzi preventivi e fa sì che debbano cercarsi quelli adeguati, tra cui vi può essere benissimo un provvedimento preventivo amministrativo, quale quello delle Commissioni per l'esercizio della censura.

Così la questione giuridica può considerarsi esaurita e può darsi che io abbia anche ecceduto nel parlare di questo argomento. Ormai la Camera dei deputati ed il Senato dicono che la censura rientra nella legittimità costituzionale ed è stato anche ricordato che vi sono sentenze della Corte costituzionale che riconoscono la legittimità del provvedimento preventivo in forma di censura.

Piuttosto, entrando in quelle che sono le questioni veramente interessanti in questa sede e che sono quelle, come è stato notato, che attengono alle innovazioni apportate al testo già approvato dal Senato, vengo a qualcosa che concerne l'applicazione che si è intesa fare dell'articolo 21 sopra citato quanto al divieto di spettacoli contrari al buon costume.

In rapporto a questa espressione, « buon costume », si nota che il testo attuale, pervenuto dalla Camera dei deputati, differisce da quello approvato dal Senato. Infatti nell'articolo 6 si è aggiunto nel primo comma un « esclusivamente » e poi si è ribadito nel secondo comma che « il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma si intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione ». Ci domandiamo se è inutile quell'« esclusivamente » aggiunto al primo comma, e se è utile il comma aggiuntivo.

In tema di interpretazione due ipotesi si presentano: o l'interpretazione è autentica, o è interpretazione da parte dei magistrati quando devono giudicare delle fattispecie. Non c'è una terza via.

Siccome si tratta di norma costituzionale, per interpretare il concetto di « buon costume » occorrerebbe una legge costituzionale; e allora tutto quello che andiamo dicendo in questa sede è un fuor d'opera, rimanendo compito del magistrato identificare che cosa debba intendersi per « buon costume ».

Si tratta, in fondo, di un concetto etico assunto a concetto giuridico e che perciò non può essere completamente etico. Ma io mi riporto ad un principio che mi sembra fondamentale, che cioè in alcune materie la interpretazione deve essere attinta alla coscienza giuridica della Nazione. Allora, questo « buon costume » varierà da luogo a luogo e da tempo a tempo; interprete autentico potrà essere il costituente, ossia una legge costituzionale; altrimenti interprete non potrà essere che il magistrato.

Mi sembra, ripeto, che fare tante discussioni su questo tema sia un fuor d'opera e significhi rendere ancor più imbarazzante l'opera di coloro che dovranno applicare la legge, perchè essi troveranno che qualcuno tende ad allargare, altri a restringere questo concetto. Quindi, a mio avviso, tutto ciò non è utile e non giova affatto, perchè non porta ad alcunchè di produttivo. Non potremo essere noi a dire che cosa debba intendersi per « buon costume ». Lo dirà, forse, domani, la Corte costituzionale o una legge costituzionale in sede interpretativa.

Si passa, poi, al problema di come far funzionare la censura, e qui entriamo nel

campo amministrativo; vi sono rimedi giurisdizionali che assumono una importanza particolare. Vediamo, allora, di che cosa si tratta e dove sono le innovazioni.

Troveremo ripetutamente che l'attuale testo del disegno di legge va sempre più incontro al principio dell'inviolabilità della libertà del pensiero, nella ricerca di restringere il più possibile la prevenzione, in modo da dare a questo diritto di libertà la sua maggiore ampiezza. Infatti, per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, nel testo approvato dalla Camera si trova che il Potere esecutivo è stato messo in disparte perchè ad esso non rimane che la nomina su designazione, e per ciò che attiene ai rappresentanti dei registi, degli industriali e dei giornalisti cinematografici anche la scelta in mancanza di designazione, mentre ai funzionari dei Dicasteri sono stati sostituiti professori; la fonte più limpida è la scienza. Troviamo altresì che, per quel che riguarda la Presidenza — e a tal proposito rispondo ad una osservazione del senatore Battaglia — si è voluto addirittura scegliere un magistrato in servizio, cioè una persona ancora nell'attivo esercizio delle funzioni e quindi tale da dare maggiore affidamento. E se si obietta, come è stato obiettato — io ero fuori dell'Aula, ma mi è stato riferito — che domani ci potrà essere un magistrato penale che temerà di porsi in contrasto con il suo superiore, non so fino a che punto questa preoccupazione debba far presa, perchè la pronunzia non è del magistrato singolo, ma della Commissione; senza dire che i magistrati debbono avere ed hanno un senso di orgoglio e di ribellione, e quante volte dimostrano di averlo! A me è accaduto, esercitando in Cassazione, di vedere dopo dieci anni rovesciato un principio di massima affermato in una precedente sentenza della Corte di cassazione stessa. Quindi non preoccupiamoci per motivi che in realtà sono evanescenti. A mio parere, le innovazioni relative alla composizione della Commissioni rappresentano un netto miglioramento.

Se poi passiamo ai rimedi, troviamo una innovazione veramente importante: l'introduzione del ricorso di merito contro il provvedimento amministrativo. Si tratta di una

innovazione di portata eccezionale, tanto più meritevole di considerazione in quanto è anch'essa un riflesso della volontà di andare incontro al maggiore possibile rispetto del diritto inviolabile della libertà di pensiero e di manifestazione nell'arte. Che cosa accadeva prima, con rimedi di sola legittimità? Era difficilissimo — l'hanno detto tante volte le opposizioni — configurare in questa materia un giudizio di pura legittimità. La legittimità è questione in gran parte di forma: qui la forma svanisce poichè non c'è che un decreto, che non potrebbe esser fatto che a regola d'arte. Necessariamente quindi il giudizio, se si vuol riconoscere un rimedio, deve avere per oggetto il merito.

Entrano allora in campo le altre preoccupazioni. Si dice: se voi favorite questo diritto inviolabile nella forma del ricorso di merito innanzi agli organi della giustizia amministrativa, voi venite ad impedire l'opera del magistrato penale. Io vorrei far considerare che noi viviamo in un'epoca di enorme progresso: tutto ingigantisce rispetto a ciò che prima era minimo. Il Consiglio di Stato come organo della giustizia amministrativa se non erro, è stato creato nel 1890: ha la stessa mia età. Guardiamo come è venuta estendendosi da allora ad oggi l'azione dello Stato: essa si inserisce ormai nei settori più vari. Quindi niente di strano nel fatto che, in vista della necessità di adeguarsi a quest'azione diffusa e penetrante dello Stato nei campi più vari, si debba riconoscere al giudice di tale attività amministrativa il potere di conoscere anche qualcosa che non rientra nelle sue ordinarie cognizioni. Esso si verrà poi addestrando per rendere giustizia anche in questo campo, ma non si può per questo motivo negare il giudizio di merito. E se si ha la preoccupazione che domani ne risulti impedita l'azione penale, questa è materia di coordinamento fra giurisdizione e giurisdizione. C'è un articolo, nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, in base al quale, dopo il giudizio amministrativo, si va innanzi al giudice civile per i danni. Ci può essere una perfetta coincidenza tra il giudicato del Consiglio di Stato, che abbia ritenuto non esserci offesa al buon costume, e, senza alcuna diffe-

renza di situazione, il giudizio a cui è chiamato il magistrato penale, il quale troverà già formato un giudicato. Non c'è niente di irregolare, giacchè è un principio fondamentale che il giudicato obbliga di fronte a tutti, e quindi anche di fronte ad altre magistrature. Una ragione veramente fondata per negare questo beneficio non mi pare dunque che vi sia: l'innovazione sembra essere quanto mai utile e, se vogliamo, democratica (per usare una parola corrente).

Per quanto riguarda il problema della competenza territoriale del magistrato penale, non vorrei ripetere quello che ha detto così bene il senatore Gava. In alcuni casi di reati occorre concentrare la competenza; si può pensare dunque ad un giudice unico, che assorba la competenza degli altri giudici nelle cui circoscrizioni sia stato commesso lo stesso reato. Il giudice competente per assorbimento potrà essere quello nella cui circoscrizione sia avvenuta la prima proiezione, ovvero, come era stato proposto precedentemente, giudice unico potrà essere il Tribunale di Roma. Vi sono ragioni pro e contro ciascuna di queste due soluzioni. Tuttavia, se per ipotesi questo dovesse essere l'unico punto da rivedere e tutto il resto del disegno di legge non sollevasse perplessità, non sembra che sia opportuno introdurre degli emendamenti, in considerazione del rischio di una vacanza di legge, data l'imminenza della scadenza dei termini (30 aprile) delle disposizioni vigenti.

Secondo me, come ha proposto opportunamente il senatore Gava, la discussione potrebbe essere oggetto di un riesame a brevissima scadenza, se proprio non si dovesse essere convinti dell'attribuzione della competenza, non al Tribunale di Roma, ma al Tribunale del luogo della prima proiezione del film.

Rimane ora la questione, molto importante, della soppressione del controllo preventivo sulle rappresentazioni teatrali, salvo che per l'eccezione relativa ai minori. La 2<sup>a</sup> Commissione ne ha fatto oggetto di uno speciale appunto. Ancora una volta vorrei richiamare quell'aggettivo « adeguati » su cui mi ero fermato prima. La Costituzione dispone che « la legge stabilisce provvedi-

menti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». La 2<sup>a</sup> Commissione osserva che nell'espressione « stabilisce » è contenuto un comando imperativo e non permissivo. Ma questa imperatività va messa in rapporto con l'aggettivo « adeguati » riferito ai provvedimenti di cui si tratta.

Orbene io dirò che se, in via di fatto, le rappresentazioni teatrali nella loro stragrande maggioranza rispetteranno, come già avviene, le norme del buon costume; se saranno queste rappresentazioni che avranno il maggiore successo sui nostri palcoscenici; se soltanto poche saranno le rappresentazioni che violeranno le norme sul buon costume, sarà dimostrato come il legislatore sia stato prudente nel rinunciare — salvo che per i minori — a stabilire una revisione per tutti i lavori teatrali. Infatti lo strumento della prevenzione si dimostrerebbe superfluo. In sostanza adottiamo un criterio di prudenza, sempre che la situazione sia tale da tranquillizzare e da dimostrare esagerato l'apprestamento della revisione preventiva. Noi legislatori, dovendo attuare in sede di legge ordinaria l'articolo 21 della Costituzione, preferiamo, nella prospettiva che ho detto, risparmiare alle opere da rappresentarsi in teatro il vincolo della revisione preventiva.

Altri argomenti importanti non ci sono. Non mi resta ora che venire a trattare degli emendamenti che sono stati proposti dal senatore Nencioni.

Il senatore Nencioni propone la soppressione di quel comma dell'articolo 6 nel quale si ribadisce che il riferimento al buon costume, contenuto nello stesso articolo 6, deve intendersi fatto unicamente ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Come ho già detto, è invece quanto mai utile aver stabilito che il magistrato dovrà attenersi al disposto costituzionale. Il senatore Nencioni propone poi la soppressione dell'articolo 8, che prevede il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, mentre, a mio avviso, occorre dare una possibilità di appello contro l'intervento preventivo. Questo rimedio della revisione preventiva, voluto dal legislatore e dalla collettività, non deve comportare l'eliminazione di ogni possibilità di

difesa e diventare così qualcosa di catastrofico.

Per quanto riguarda infine l'ultimo emendamento del senatore Nencioni, che propone la soppressione dell'articolo 14, riguardante la competenza territoriale del magistrato penale, si tratta di materia sulla quale si è discusso e si può discutere ancora, ma comunque non è questa una ragione valida da opporre all'approvazione del disegno di legge, con il quale si compie un grande passo in avanti rispetto al passato e che risponde a criteri quanto mai illuminati di progresso e di civiltà, onde io confido che il Senato vorrà approvarlo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo.

**FOLCHI,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Signor Presidente, onorevoli senatori, l'importanza, il rilievo, la densità di contenuto degli interventi che anche in questa seconda tornata di dibattito intorno al disegno di legge per la revisione dei lavori teatrali e cinematografici si sono avuti qui in Senato, nonchè la lucidità del relatore, sono altrettante ragioni che rendono notevolmente più facile il mio compito, anche perchè riassumere i lineamenti di questo disegno di legge mi parrebbe superfluo — ormai essi sono chiaramente presenti allo spirito di tutti — e perchè direi che raramente un provvedimento legislativo sia stato esaminato con tanta intensità e tanto in profondità quanto quello che oggi è oggetto di esame.

Le posizioni d'altra parte sono rimaste fondamentalmente immutate. C'è sempre una pregiudiziale sull'incostituzionalità della censura, ma questa pregiudiziale sembra oggi essere riservata soprattutto o esclusivamente — usiamo una volta di più questo famoso avverbio che ha dato luogo a tante discussioni in altra sede — al Partito comunista.

**GIANQUINTO.** Non ci turba essere soli.

**FOLCHI,** *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Non ho detto che ciò debba turbarvi; ho fatto una semplice constatazione, così come cercherò di procedere sempre sul terreno delle constatazioni oggettive e serene.

Ritengo che in sostanza le posizioni siano ancora distinte tra coloro che ritengono che motivi di opportunità e di fondo consiglino il mantenimento della censura e coloro che invece, indipendentemente dal fatto giuridico della costituzionalità o meno della censura, ritengono che questa debba essere abolita. Su questo secondo piano mi parrebbe di dover collocare il Partito liberale, il quale, nell'altro ramo del Parlamento, attraverso la parola fervida del collega ed amico onorevole Barzini, volle anzi ricordare la costante battaglia del liberalismo contro la censura, forse dimenticando che il primo Regolamento sulla censura portava la firma di Giovanni Giolitti e di Antonio Salandra, che non saprei per vero non collocare nello schieramento democratico liberale della vita pubblica e politica italiana.

Un notevole sforzo, a cui rendo omaggio, è stato compiuto oggi dal senatore Battaglia: egli in fondo, pur mantenendo ferme le pregiudiziali poste dal suo Partito a questo disegno di legge, pur essendosi in sostanza dichiarato contrario, se non per ragioni di costituzionalità, per ragioni di principio e di fondo, alla censura, ha tuttavia voluto recare il contributo prezioso della sua competenza giuridica, e non soltanto giuridica, all'elaborazione del disegno di legge e su taluni articoli ha svolto anche delle osservazioni di cui non saprei non rilevare il pregio.

Di fronte, ripeto, a queste due posizioni fondamentali — mantenimento o abolizione della censura — è chiaro che il primo problema che doveva ripresentarsi era quello della delimitazione del campo di intervento della censura. Ora, questo campo è rimasto immutato, anche se tanto a lungo se ne è discusso alla Camera a proposito dell'ormai famosa locuzione relativa al buon costume, contenuta nell'articolo 21 del testo costituzionale e ripresa nell'attuale disegno di legge.



Rifiutando ogni restrittiva interpretazione penalistica di tale locuzione, e respingendo altresì un'elencazione dei beni tutelati con la formula dell'articolo 21, cioè un'elencazione relativa alla nozione di buon costume, l'altro ramo del Parlamento ha reso omaggio, vorrei dire, alla saggezza del Senato e ha confermato la propria fedeltà al testo costituzionale, lasciando agli organi chiamati ad applicare la legge, ai giudici, alla Corte costituzionale — che potrà averne sollecita occasione — il compito di additare quell'interpretazione che sembrerebbe d'altra parte difficile dare, come è stato pur rilevato, attraverso una legge ordinaria in quanto, estendendo o limitando il significato della locuzione, si potrebbe, al limite, rischiare di modificare il testo costituzionale, cosa che sarebbe possibile fare non già con legge ordinaria bensì soltanto attraverso le procedure costituzionali.

Tuttavia, la preoccupazione maggiore che mi è sembrata affiorare in tante circostanze era diversa. In fondo, a guardar bene, a voler riassumere tutti i dibattiti svoltisi in questi ultimi mesi, a volerci ad un certo momento fissare negli occhi, dovremmo dire che sul terreno che, in senso lato, vorrei chiamare morale, nella guerra alle sudicerie e al vizio di cui troppo spesso sono intrisi certi nostri film, ci eravamo trovati tutti d'accordo; infatti, avevo semmai raccolto delle critiche rivolte alle Commissioni censorie e allo stesso Governo per non aver fatto abbastanza sul terreno della morale. Più di una volta, anche dall'estrema sinistra e dall'estrema destra, erano venuti dei richiami intesi a dire: fareste meglio a intervenire più severamente contro certi film che turbano veramente quello che, nell'accezione comune, è chiamato il buon costume.

Ho quindi giudicato che ciò che doveva interessare di più era la definizione del concetto di buon costume, cioè, in definitiva, conoscere cosa volevamo tutelare e salvaguardare, al di là di tutte le discussioni giuridiche, di fronte al diritto di indagine e alla libertà di inchiesta del cinema e del teatro. Ed ho creduto, e credo ancora, che questo sia il diritto del cinema e del teatro: di affrontare con pienezza di responsabilità

questo nostro tempo in tutti i suoi ansiosi problemi, di non escludere la trattazione di nessuna tematica, nè politica nè sociale. Al di là della difesa di quel patrimonio morale che non si esaurisce certo nel comune senso del pudore, come chiaramente la Camera ha inteso respingendo tale interpretazione, e che vuole avere particolare riguardo alla tutela della sanità morale soprattutto dei minori, mi pareva che questo fosse ciò che più dovesse importare: che questo strumento fondamentale non potesse in alcun modo essere oggetto di avvilito o di sopraffazione da parte del Potere esecutivo.

Questa sembra a me la critica centrale mossa alla passata censura. E non si dica, come qualcuno ha detto stamani, che gli affidamenti dati dal Governo su questo tema debbono considerarsi di scarso rilievo e, in sostanza, di scarso fondamento perchè, in definitiva, il Governo avrebbe già detto di no su questo punto. Devo ricordare a tutti che, fino alla pubblicazione della legge ora in esame, rimane in vigore un'altra legge e che pertanto il Ministro non aveva alcun titolo — aveva anzi il dovere contrario — per dire alle Commissioni di orientarsi in una maniera che fosse diversa da quella derivante da un doveroso rispetto della legge vigente. Ecco come si spiegano molte controversie sorte anche a proposito di particolari film. Noi non potevamo anticipare l'attuazione di una legge non ancora vigente.

Dirò di più: la censura usata per motivi che non siano quelli del buon costume somiglierebbe, a mio avviso — nessuno si spaventi di questa mia espressione — più ad una fuga che ad una risposta. Io sono convinto che alle tematiche si risponde con le tematiche, all'arte con l'arte, alla polemica con la polemica; giacchè coloro che così non facesero e preferissero affidarsi alle comode forbici del censore confesserebbero implicitamente di non aver fiducia, o di averne ben poca, in quei valori culturali e morali, sociali e politici di cui essi affermano di essere portatori e nei quali quindi essi hanno il dovere di credere per primi.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stato introdotto, all'articolo 6, l'avverbio « esclusivamente », sul quale si è fat-

ta anche dell'ironia, come c'è un emendamento aggiuntivo che è stato dichiarato superfluo. Che si tratti di due esempi di sapienza giuridica, di estetica giuridica io non oserei umilmente affermare; che l'uno dei due emendamenti possa anche risultare pleonastico è anche una tesi ammissibile. A me, tuttavia, personalmente pare che quegli emendamenti tendano a rafforzare e non a indebolire il concetto.

Dunque, per concludere su questo punto: campo censorio circoscritto al buon costume, a tutto il buon costume, soltanto ed esclusivamente al buon costume, come il Costituente lo intese e lo volle.

Si è anche fatto un accenno stamane, qui, a proposito della legge vigente, al destino di un film che è diventato gioia e tormento: mi riferisco al famoso film « Non uccidere », di cui si è occupato da par suo il senatore Busoni. A questo proposito, mi corre l'obbligo di una precisazione anche nei confronti del senatore Busoni: in relazione a quanto ho dichiarato all'altro ramo del Parlamento, non si tratta di un'anticipata applicazione della nuova legge. La posizione è la seguente: il film venne bocciato in prima istanza dalla Commissione appunto di primo grado e io convalidai, come ho sempre fatto da quando ho riassunto la censura in prima persona, la decisione della Commissione di primo grado. Quando stava per aprirsi il giudizio di appello, che mi investiva personalmente, nella mia qualità di presidente della Commissione di appello, si svolse, si sviluppò una procedura giudiziaria presso il Tribunale di Firenze. Questa procedura diede luogo ad una requisitoria del Pubblico Ministero ed in definitiva ad una pronuncia interlocutoria del giudice istruttore.

Pertanto correttamente fu sospeso il giudizio. Nelle more di questa procedura, il procuratore credette di presentare spontaneamente una nuova edizione del film con il dialogo non più in francese ma in italiano. Tali aggiustamenti (sulla cui entità non potrei pronunciarmi per non averne conoscenza e che d'altra parte ho visto oggetto di contrastanti valutazioni), li ho visti deplorati da un giornale della sera che li ha giudicati tali da snaturare il film; li ho intesi criticare da

parlamentari di alta autorità in « Tribuna Politica », come viceversa ho letto in un altro giornale del mattino che questi tagli e aggiustamenti non avevano particolare importanza. Non saprei quindi come esprimermi. So però che la Commissione di primo grado, alla quale fu restituito questo film, secondo una prassi costante del mio Ministero in base alla quale, quando un film sia stato oggetto di un rifacimento, viene riesaminato, questa Commissione (che è stata, per mia volontà, la stessa che aveva bocciato il film) lo ha dichiarato all'unanimità meritevole del visto di programmazione. E quando io ho potuto prendere visione del verbale di questa Commissione, delle sue premesse, delle sue motivazioni e conclusioni, ispirandomi a quello stesso principio che poco fa ho enunciato, ho concesso il visto per la programmazione. Questa è la situazione.

Una parola debbo dire a proposito anche delle Commissioni, di cui si è qui molto parlato. Già il Senato le aveva totalmente spoliticizzate: erano rimasti due funzionari, uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'altro del Ministero dell'interno. Al processo di spoliticizzazione è seguito quello che io chiamo il processo di sburocratizzazione. A guardar bene, noi potremmo, a proposito di queste Commissioni, rallegrarci con noi stessi, perchè, attraverso una procedura faticosa ed una serie di proposte di emendamenti, si è arrivati ad una struttura che presenta una sua armonica proporzionalità, un suo equilibrio, il che certamente ci può far pensare che la situazione raggiunta sia meritevole di positivo apprezzamento.

Si è detto che in queste Commissioni ci sono i rappresentanti delle categorie interessate — ne ha parlato poco fa anche il senatore Riccio — mentre nel testo del Senato si stabiliva che i componenti non dovessero avere interessi diretti. Sarebbe abbastanza delicata la discussione sul come misurare quali siano gli interessi diretti e quali gli indiretti, se gli interessi economici o quelli culturali o di altra natura. La verità è che noi, come Governo, non avemmo difficoltà a pensare che i rappresentanti del-

le categorie interessate potessero essere partecipi di queste Commissioni.

Sette sono gli elementi che compongono le Commissioni. Tre rappresentano discipline in stretta connessione con l'attività cinematografica: il diritto, la pedagogia e la psicologia. C'è anche qui un elemento di garanzia per ciò che riguarda i minori, la loro educazione e formazione, ai fini di quei tali limiti di età, 14 e 18 anni, che voi conoscete. Vi sono poi tre rappresentanti delle tre categorie interessate. C'è stato chi ha osservato, nell'altro ramo del Parlamento, che ciò sapeva un po' di corporativismo. Nessuna difficoltà invece, da parte nostra, ad affermare che la presenza dei rappresentanti delle categorie è un'espressione anticipata della nostra volontà di guardare con simpatia e di favorire, nei limiti del possibile, il conseguimento di quel traguardo dell'autodisciplina e dell'autocensura, per il quale esprimemmo il nostro favore ed a cui rimaniamo sostanzialmente fedeli, come prospettiva sia pure non attuale.

Le Commissioni sono presiedute da un consigliere di Corte di cassazione. Voi senatori diceste che era preferibile un magistrato a riposo; la Camera ha ritenuto che debba essere invece in servizio attivo. Io non mi vorrei pronunciare in merito, anche perchè, per l'età piuttosto pesante che grava sulle mie spalle, il mio giudizio potrebbe essere non del tutto oggettivo. C'è a parte, credo che si possa dire che un magistrato del rango di consigliere di Corte di cassazione al vertice di queste Commissioni così concepite rappresenta una garanzia, tanto più che si è voluto, e il Governo ha volentieri accettato, che questo magistrato non fosse scelto dal Ministro, ma designato dal Consiglio superiore della Magistratura.

Altre modifiche introdotte nel disegno di legge dalla Camera riguardano l'abbreviazione di termini, lo snellimento della procedura, il giudizio di merito del Consiglio di Stato. Anche quest'ultimo punto è stato gioia e tormento dei giuristi dei due rami del Parlamento. Ricordo quando si diceva di certi problemi che erano « ghiotti » per i nostri giuristi. Questo è stato un ghiotto problema per i giuristi.

Per parte mia, al senatore Nencioni, che su questo punto ha diritto ad una particolare risposta, vorrei dire due cose, con molta umiltà di fronte alla sua autorità. La prima è che neppure riservando al Consiglio di Stato il semplice ricorso di legittimità si sarebbe evitato quel tale conflitto cui egli accennava. Infatti, nel caso soprattutto di eccesso di potere, più esattamente di sviamento di potere, dovendo trattarne in qualche modo il Consiglio di Stato, ad esempio per una certa nozione di buon costume diversamente applicata in casi analoghi, il Consiglio di Stato sarebbe egualmente entrato nel merito e quindi egualmente si sarebbe aperta la possibilità che su quello stesso punto, su quello stesso argomento, su quello stesso rapporto e su quella stessa questione diversamente si pronunciasse il magistrato penale.

Inoltre, per quanto riguarda la competenza di merito del Consiglio di Stato, forse è sfuggito a molti dei critici che le Commissioni sono chiamate anche a giudicare di un'altra questione, quella dell'ammissione dei minori agli spettacoli, che può presentare effettivamente problemi ed aspetti di opportunità per i quali può ben concepirsi, mi pare, anche nella più ortodossa considerazione del nostro ordinamento giuridico, che il Consiglio di Stato abbia competenza di merito. Si tratta, comunque, di un problema di cui riconosco l'opinabilità.

**BATTAGLIA**. Sotto questo profilo soltanto, perchè lì c'è un giudizio di opportunità!

**FOLCHI**, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Senatore Battaglia, lei è venuto incontro al mio pensiero.

Vengo ora rapidamente all'emendamento presentato dal Governo che costituisce, forse, l'elemento di differenziazione caratteristico tra il precedente testo approvato dal Senato e quello oggi in esame.

Debbo anzitutto fare un'osservazione di principio. La discussione che qui si è svolta in certi momenti mi ha dato l'impressione che dalle opposte parti si volesse dimostrare

che il disegno di legge attuale fosse profondamente diverso da quello che potremmo chiamare disegno di legge Zotta; così come vi sono stati coloro che, invece, hanno voluto dimostrare che il disegno di legge attuale è strettamente aderente a quello Zotta.

Probabilmente, come sempre avviene, la verità è nel mezzo. Ci sono delle differenze notevoli tra il testo precedentemente approvato dal Senato e quello attualmente in esame, ma forse l'equivoco nasce, onorevoli senatori — e vi prego di seguirmi con la vostra acutezza — dal fatto che non si è voluto, da una certa parte, riconoscere che già di per sé il disegno di legge Zotta rappresentava un grosso progresso rispetto alle norme attualmente vigenti; la verità è

che quel disegno di legge rappresentava un grosso passo innanzi e che quello oggi in esame ne compie uno ancora più rimarchevole.

Detto questo, non per spirito polemico, vediamo quale è il problema. Devo rispondere al senatore Riccio, il quale ha posto un'eccezione costituzionale e ha detto che lo articolo 21 parla di spettacolo, per cui non si poteva separare il teatro dal cinema.

Mi permetta, senatore Riccio, pur con profondo rispetto, di dissentire totalmente dalla sua opinione.

R I C C I O . Tenga conto, onorevole Ministro, che non è solo la mia opinione personale ma l'opinione espressa dalla Commissione di giustizia, in sede consultiva.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Le risponderò che comunque, a mio avviso, il linguaggio del Costituente è sempre, per necessità di cose, un linguaggio di sintesi; il Costituente non poteva darci una elencazione di tutti gli spettacoli, altrimenti avremmo trovato inseriti anche i circhi equestri, gli avanspettacoli e così via. Egli ha parlato, pertanto, di « spettacolo », comprendendo tutte le forme di esso, tra cui il teatro e il cinematografo. Ma lei ammetterà che il fatto, nelle sue evoluzioni e nei suoi sviluppi, ha la sua importanza irresistibile e inarrestabile; oggi i problemi del teatro e del cinema non sono gli stessi di un tempo: si tratta di fenomeni che hanno caratteri profondamente diversi e che necessariamente postulano una diversa disciplina.

Io non sono marxista, come qualcuno ha detto, perchè mi sono riferito a certe cifre concernenti i fenomeni cinematografici; ho sempre ritenuto che per studiare esattamente i fenomeni bisogna conoscerne le proporzioni. La realtà è che a teatro vanno tre milioni di spettatori all'anno, di cui un

milione circa frequenta le filodrammatiche, i circhi e così via; quindi, sostanzialmente, al vero teatro di prosa si recano due milioni di spettatori; al cinema, paganti, se ne recano 745 milioni; e se a questi aggiungiamo gli altri che vengono definiti con il nome di un Paese iberico — che qui non è il caso di ripetere — si vedrà che arriviamo vicino agli 800. La proporzione è di 1 a 400; questo basterebbe di per sé a dirci la diversità che esiste tra questi fenomeni.

Questa mattina il senatore Gava ha voluto riprendere certe altre mie osservazioni — almeno due — che sono assolutamente pertinenti, ma che peraltro non esauriscono la serie di osservazioni che si possono fare. Infatti anche la frequenza, che mi pare non sia stata ricordata, per commedia e la somma di rappresentazioni per lavoro drammatico sono assolutamente trascurabili: non si arriva, con il massimo di spettatori per la nostra commedia più fortunata — potrei citare «Beckett e il suo re» — ai 100.000 spettatori. Ora, nel nostro Paese non c'è censura preventiva sui libri, e mi pare, senatore Riccio, che ci siano tanti libri che ne

lei nè io abbiamo letto nè abbiamo intenzione di leggere. Un libro può essere diffuso in 170-180.000 copie; moltiplichiamo tale cifra per il numero di mani attraverso le quali un libro passa, e vedrà che le proporzioni sono immensamente diverse anche rispetto al libro, che non è soggetto a censura preventiva. (*Interruzione del senatore Luporini*).

Vi è da considerare però anche quello che ha osservato il senatore Gava: vi è una graduazione che dà al vertice — per frequenza, per numero di spettatori, per incasso — i lavori moralmente più sani. Potrei citare ancora, oltre a « Beckett e il suo re », il lavoro di Shaw « Caro bugiardo » e l'« Adolchi » di Alessandro Manzoni o l'« Edipo re » di Sofocle, che sono stati nella passata stagione i lavori più rappresentati in Italia.

Infine, un argomento ripreso dal senatore Gava: quali erano le incidenze percentuali della censura? Negli ultimi anni credo non arrivassimo all'1 per mille; e se, integrando le osservazioni del senatore Gava, il Senato volesse sapere su quale somma di lavori si sono applicate le lamentate forbici del censore, dovrei dire che non arriviamo al 2,05 per cento. Questa è stata la censura per il teatro.

Coloro che hanno ragionato *ex adverso* di franamenti, di rinunzie, addirittura di dighe crollate, non so a quale fiume si riferissero, perchè evidentemente siamo di fronte ad un modestissimo torrente, ad un trascurabile fiumiciattolo.

Si deve riflettere poi alla diversa tecnica dei due tipi di spettacolo e a ciò che rappresenta la prevenzione nel teatro. In sostanza, in che cosa consiste la prevenzione nel teatro? Nella lettura di un copione; il resto manca completamente. Mentre nel cinematografo vi è certezza, in sede preventiva, per quanto riguarda l'interpretazione degli attori e delle attrici, per il teatro evidentemente tutto questo non esiste. Infine, ad una prima di prosa potranno andare da 500 a 1000 persone. Ora, c'è un film per il quale oggi sono state prenotate 102 sale in Italia. Facciamo anche un conto modesto, in base ad una media di mille persone: sono 100.000 persone. Moltiplichiamo per gli spet-

tacoli: abbiamo 300.000 persone, contro 500 o 1000 che possono andare a vedere un lavoro teatrale.

C I N G O L A N I . Di quale film si tratta?

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Senatore Cingolani, la bega censoria ha già costituito da tempo una componente preziosa del vantaggio reclamistico. Quando era opportuna una controversia censoria, se non esisteva la si inventava: ho letto sui giornali di aver bocciato molti film che non mi ero mai sognato di bocciare. Tutto questo faceva *réclame*, faceva spicco.

C I N G O L A N I . Faceva cassetta!

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Faceva cassetta, ed io non vorrei far *réclame* ad un film. A quale film mi sono riferito, glielo dirò dopo in privato, se permette.

In ogni modo, fra tutte le forme di spettacolo, il teatro di prosa può rivendicare il privilegio di affondare le sue radici in profonde esigenze spirituali e sociali che in altri secoli hanno fatto fiorire opere incomparabili.

Ritengo così di avere risposto alla domanda se sia giustificata una differente disciplina fra il teatro di prosa e il cinematografo. In verità, questo non avrebbe dovuto sorprendere, perchè, parlando alla Camera il 15 dicembre, io avvertii che taluni settori dello spettacolo (allusi al teatro, evidentemente) mi sembravano ormai maturi, o quanto meno avviati sollecitamente ad una maturità, per ciò che riguardava l'abolizione della censura preventiva. Delle cifre ho anche già detto, e pertanto non vorrei aggiungere altro sul teatro. Ricordo soltanto che esistono alcuni generi di spettacolo teatrale, oltre la lirica (non abbiamo mai censurato i libretti delle opere!) e la prosa, che restano viceversa assimilati alla disciplina cinematografica. Sono gli avanspettacoli, la rivista, la commedia musicale, il varietà; tipi di spettacolo, evidentemente, che presentano quella pericolosità di cui ha parlato il senatore Gava egregiamente, e che non po-

tevano quindi essere assoggettati ad una disciplina diversa da quella che la legge mantiene per il cinematografo ai fini del buon costume.

Come ho già accennato, si è detto da qualcuno che, abolendo la revisione preventiva per il teatro, si disattende il disposto dell'articolo 21 della Costituzione, il quale fa obbligo al legislatore di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni del buon costume. A me la risposta sembra facile, perchè a mio avviso tale norma, che configura una riserva di legge, non è stata disattesa nè violata, perchè non è soltanto attraverso lo strumento censorio che lo Stato può intervenire in sede di prevenzione: se potesse intervenire soltanto con la censura, in sede di prevenzione, lo spettacolo non potrebbe essere collocato, in quello stesso articolo, accanto alle pubblicazioni a stampa, per le quali, ad esempio, la censura non è consentita.

Esistono dunque altri mezzi attraverso i quali la prevenzione dello Stato può essere attuata e concretata; e fra questi altri mezzi io credo che si debba certamente collocare quello rappresentato dal limite di età fissato per assistere a certi spettacoli teatrali. A questo proposito confermo l'esattezza dell'affermazione di un senatore comunista che non vedo presente, sulla mancanza di una legge sul teatro. Infatti in materia noi dovevamo rifarci alla legge di pubblica sicurezza, applicando una norma che ora viene abrogata in base alle nuove disposizioni che vengono dettate in questa sede sul teatro.

Fino ad ora dunque non esisteva alcuna disciplina specifica, e nessuna limitazione, in particolare, per i minori; tanto vero che l'« Arialda », nelle 50 sere che fu data a Roma, prima di essere sequestrata a Milano, avrebbe potuto avere, fra i suoi spettatori, anche minori, perchè nessuna norma, oggi, pone un limite di età per gli spettacoli teatrali. Oggi questa norma c'è e riguarda i minori degli anni 18; mi sembra quindi che, anche sotto questo aspetto, il disposto dell'articolo 21 della Costituzione, per quanto riguarda la prevenzione, abbia trovato la sua attuazione.

Trasmissioni radio-televisive. Ho ascoltato le critiche che sono state mosse al divieto di programmi radio-televisivi contenenti spettacoli teatrali o cinematografici vietati ai minori di 18 anni. Qualcuno ha detto, con qualche arguzia, che saremo tutti ricondotti ai 18 anni. Se questa legge avesse la capacità di rinnovare il prodigio di Faust e di ringiovanirci tutti fino a 18 anni, potrei anche rinunciare ad assistere alla trasmissione radio-televisiva di certi film. Tutto sommato, sarebbe una bellissima cosa, tornare a 18 anni! (*ilarità*).

La verità è, a parte ogni celia, che nessuno ha detto che la televisione debba trasmettere soltanto film adatti o prodotti per i ragazzi. Si tratta dei film consentiti ai ragazzi di 18 anni, che è cosa del tutto diversa. Gli spettacoli adatti per i ragazzi sono quelli predisposti dalla Radio-Televisione per i ragazzi. D'altra parte, non mi si obietti che esiste la vigilanza dei genitori: è proprio in considerazione delle famiglie dei poveri, dei lavoratori che la norma è stata concepita, giacchè soprattutto in tali casi è fatale che la vigilanza sia meno attenta. Nelle famiglie dei poveri, infatti, i genitori sono spesso costretti a lasciare soli i ragazzi, per ragioni di lavoro, anche la sera; e comunque essi hanno il diritto di vedere riunita la loro famiglia nelle ore in cui sono a casa. E noi non vorremmo che quei ragazzi possano vedere nelle proprie case quello che non possono vedere nelle sale cinematografiche, entrando in sostanza, attraverso la radio e la televisione, il cinema e il teatro in tutte le famiglie.

E vengo alla conclusione. Qualcuno ha parlato di questa legge come di una legge-ponte. Come ho già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento e come ebbe a confermare il Presidente del Consiglio, vi è stato forse a questo riguardo un equivoco. Io stesso al Senato in più circostanze — l'ho detto anche poco fa — ho ragionato dell'autocensura, dell'autodisciplina di categoria come di un traguardo al quale si dovesse guardare con ogni simpatia. Riprendevo del resto a questo riguardo un giudizio espresso da un'altissima autorità spirituale, dalla quale nel 1955 era stato affermato che « soluzione

ideale sarebbe stata quella di una vigilanza e di un controllo morale esercitato sui film dalle stesse categorie che alla realizzazione dei film contribuiscono». È la definizione precisa dell'autodisciplina di categoria.

Il mio riferimento concerneva altresì strutture che hanno dato in molti altri Paesi risultati positivi e che sono tuttora in vigore; ma aggiungevo allora — e ripeto oggi — che occorre a questo fine che venissero tenute presenti dalle categorie interessate alcune fondamentali ed imprescindibili esigenze, come la formazione di albi, di codici d'onore, di organi chiamati ad applicare quei codici, nonché la certezza dell'attuazione delle decisioni degli organi stessi.

Ebbene, come si può oggi ragionare di un ponte, in altre parole di un termine di questa legge, quando la sponda opposta, cioè l'autocensura, verso la quale il ponte dovrebbe essere gettato, è avvolta — lasciatemelo dire — da tante nebbie e da tante incertezze? Vi è di più: queste nebbie e queste incertezze sono state aumentate da una nuova concezione, precedentemente non diffusa, dell'autodisciplina, affiorata proprio di recente e secondo la quale questa autodisciplina sarebbe di natura del tutto privatistica, per cui non potrebbe offrire alcuna garanzia nella sua organizzazione e nel suo funzionamento.

Comunque, quali che siano i compiti che, in linea di ipotesi, possono essere affidati a questa Commissione di autocensura (la quale, per esempio, in alcuni Paesi, comprende anche dei ministri del culto) evidentemente bisognerebbe prima conoscere a quale codice essa ispirerebbe la sua azione, quali organi sarebbero chiamati ad applicare questo codice; bisognerebbe in altre parole avere la certezza dell'attuazione di tutte quelle condizioni di cui ho detto brevemente poc'anzi.

Questa legge va dunque piuttosto considerata come tendente a disciplinare finalmente e compiutamente, dopo tredici anni di incertezze e un numero quasi uguale di proroghe delle norme tuttora vigenti, la materia della revisione dei lavori teatrali e cinematografici, in una visione del teatro

e del cinema che vuol essere più democratica, più liberale, più moderna.

Ai più responsabili, però, un appello va ancora una volta rivolto perchè di questa maggiore libertà facciano migliore uso nel rispetto di certi valori morali i quali sono elevati a sintesi dal buon costume, che, al di là di ogni disputa di giuristi, di sociologi, di dotti, è nozione così viva e sentita della coscienza del nostro Paese e vorrei dire soprattutto delle nostre grandi masse lavoratrici. Ciò vale particolarmente per il teatro.

Ieri sera, onorevoli senatori, io non ho voluto, per quanto molto impegnato da voi fino a tarda ora nonchè dal mio Ministero, mancare di presenziare ad un esperimento alla periferia di Roma, compiuto sulla via Appia da uno dei nostri più illustri attori, Vittorio Gasmann: 1.700 posti, 1.700 presenze, 1.550 spettatori paganti. Si rappresentavano brani dell'« Adelchi » di Alessandro Manzoni e del « Giulio Cesare » di Shakespeare: entusiasmo enorme, pubblico popolarissimo. Si respira già l'aria che deriva da questa legge e da questi nostri propositi e che alimenta questi sforzi e consente questi esperimenti? Non oso affermarlo e neppure sperarlo; mi piace però constatare che è possibile ancora, proprio alla periferia della mia Roma, risuscitare tanto entusiasmo per questi autori classici, in un campo, cioè, in cui evidentemente non c'è necessità di alcun intervento censorio, abolito o no che esso sia. (*Interruzione del senatore Luporini*).

Ho voluto citare questo esempio perchè a me ha dato un po' di gioia; vorrei sperare che la dia anche a lei, senatore Luporini, perchè ciò vuol dire che oggi vi è una possibilità di ripresa che si rileva anche nelle statistiche. D'altra parte è bene ricordare, onorevoli senatori, che questa legge si inquadra nel programma organico che il Governo attuale intende svolgere ed attuare e che essa, nei suoi temi essenziali, fa parte dell'accordo intervenuto fra i Partiti della coalizione di centro-sinistra che hanno approvato quel programma, il quale ha avuto anche il consenso del Partito socialista italiano, anche se per la verità questo, già al momento della costituzione del Governo e

più tardi nei due dibattiti davanti al Parlamento, ha avanzato le riserve che conosciamo.

Il cinema non è soltanto — lasciatemelo dire, onorevoli senatori — lo specchio del nostro tempo: è anche lo schema sul quale la realtà nuova può modellarsi. Ed ecco le ragioni per le quali noi domandiamo un rinnovato senso di responsabilità a coloro — è ancora agli uomini di cinema che mi rivolgo — che alle sorti del cinema presiedono: siano essi consapevoli del gran bene e del gran male che questo insopprimibile e incomparabile strumento può compiere, e lo impieghino con intelligenza ed onestà, di fronte a un pubblico sollecitato oggi dall'ansia di problemi che sono propri di una realtà così mutevole e spesso finanche patologica, ma che debbono maturare in un clima di serietà e di esperienza. Sia il cinema, in altre parole, consapevole della sua dimensione umana, popolare e sociale.

Per il teatro e per il cinema verranno al vostro esame, onorevoli senatori, dei provvedimenti di contenuto economico destinati ad assicurare la necessaria strumentalità economica per la vita e l'avvenire dello spettacolo; saranno esaminati nelle proposte fatte dal Governo e saranno certamente migliorati con il contributo prezioso dei due rami del Parlamento, per un teatro più diffuso, più popolare, di maggiore impegno e maggior libertà, per un cinema che ai successi recenti — come quello dell'Oscar conferito a una nostra grande attrice, Sophia Loren, cui rinnoviamo ben volentieri il nostro apprezzamento e i nostri rallegramenti — unisca altri successi, ma che dia soprattutto a noi la coscienza di aver bene operato, non per la prosperità o la ricchezza di una industria, ma per l'elevazione culturale, artistica, sociale e morale del nostro popolo. E questo è, al limite, il nostro dovere di legislatori.

Per me, onorevoli senatori, al centro di una tanto dura battaglia che non mi ha risparmiato critiche ed attacchi da ogni parte, da destra, da sinistra, di fronte e alle spalle, per aver troppo osato o non aver fatto abbastanza, nella speranza di aver pronunciato in questa vigilia pasquale l'ultimo discorso, almeno parlamentare, sulla *vexata*

*quaestio* della censura, sta l'intima soddisfazione di avervi proposto nella sua finale stesura una legge che vuole essere una legge non certo perfetta, ma una legge buona ed utile, che, mentre assicura maggior respiro allo slancio creativo del nostro cinema, e in generale del nostro mondo dello spettacolo, non dimentica, non può dimenticare, quei valori morali e sociali ai quali io sono stato personalmente, costantemente e coerentemente devoto. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora passare all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che l'altro ramo del Parlamento ha largamente modificato i singoli articoli del disegno di legge. Ritengo pertanto opportuno che si dia lettura dell'intero testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario:*

#### Art. 1.

##### (*Revisione dei film*)

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

##### (*Composizione della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del



nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

(È approvato).

### Art. 3.

*(Composizione della Commissione di secondo grado).*

La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

(È approvato).

### Art. 4.

*(Funzionamento delle Commissioni)*

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

### Art. 5.

*(Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori)*

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visi-

bile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Parere della Commissione di primo grado)

La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

PRESIDENTE. Al secondo comma dell'articolo 6 è stato presentato un emendamento suppressivo da parte del senatore

Nencioni. Senatore Nencioni, insiste nel suo emendamento?

NENCIONI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 6, presentato dal senatore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

CARELLI, Segretario:

#### Art. 7.

(Parere della Commissione di secondo grado)

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 8.

(*Ricorso al Consiglio di Stato*)

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senz'altre formalità.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Metto ai voti tale emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 9.

(*Rilascio del nulla osta*)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 10.

(*Cinegiornali*)

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

P R E S I D E N T E . Questo articolo corrisponde esattamente al testo approvato dal Senato come articolo 11. Passiamo pertanto agli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 11.

(*Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali*)

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La Commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle

università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.

(È approvato).

#### Art. 12.

*(Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale)*

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

(È approvato).

#### Art. 13.

*(Diffusione per radio o per televisione)*

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

P R E S I D E N T E. Questo articolo corrisponde esattamente al testo approvato dal Senato come articolo 10.

Passiamo pertanto all'articolo successivo del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I, *Segretario:*

#### Art. 14.

*(Competenza a conoscere dei reati)*

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

P R E S I D E N T E. Il senatore Nencioni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolò 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 15.

(*Sanzioni e sequestri*)

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirla proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 16 e 17, che corrispondono esattamente agli articoli 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 16.

(*Regolamento*)

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno

dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 18 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 18.

(*Norma transitoria*)

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Luporini. Ne ha facoltà.

L U P O R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo comunista mi ha fatto l'onore di affidarmi la sua dichiarazione di voto, l'incarico cioè di motivare le ragioni per le quali noi respingiamo il presente provvedimento. Per far ciò potrei seguire una strada molto facile, la strada che mi ha tracciato stamattina, autorevolmente, il senatore Gava, Presidente del Gruppo democratico cristiano: potrei cioè seguire passo passo il suo discor-

so, le sue argomentazioni, perchè i medesimi motivi per i quali il senatore Gava ha annunciato l'adesione, del resto indubitabile, della sua parte politica, sono largamente quelli che condizionano, e non da oggi, la nostra opposizione. Sarebbe però questa una strada troppo facile, che eviterebbe di tener presenti tutti gli elementi politici che sono, nella situazione attuale, connessi alla discussione di questo disegno di legge.

La verità è che ci troviamo dinanzi a due interpretazioni largamente antitetiche del provvedimento. Pensavo, signor Ministro, di dover dire tre interpretazioni, rifacendomi alle sue dichiarazioni. Ma le sue dichiarazioni sono state un'abile e cauta navigazione tra le due diverse accennate interpretazioni ed io direi che ella non ha preso posizione. Rimangono quindi due interpretazioni largamente antitetiche, le quali provengono da chi accetta il provvedimento, come il senatore Gava, perchè non trova in esso se non modifiche marginali rispetto al disegno di legge Zotta (l'architettura fondamentale di esso, il suo senso, il suo significato e le sue motivazioni sono rimaste, ci dice il senatore Gava) e, viceversa, dai nostri compagni socialisti, i quali, pur mantenendo una riserva di fondo, trovano in questo disegno di legge alcune innovazioni sostanziali — il che significa, se non sbaglio, alcuni progressi decisivi — e dichiarano, perciò, di non opporsi, anche in relazione all'attuale situazione di Governo.

Ora, la compresenza, non voglio dire in un medesimo fronte, ma certo in un medesimo orizzonte politico — l'orizzonte politico del centro-sinistra — di queste due così diverse posizioni, credo che sia indicativa di tutta l'ambiguità politica che si è venuta creando in queste ultime settimane intorno ad un problema così serio, così impegnativo per il presente e per il futuro della nostra vita democratica.

Si tratta di un problema intorno al quale — in due anni di acute battaglie che ella, signor Ministro, ben conosce, in Parlamento e nell'opinione pubblica — sembrava si fosse creato un massimo di chiarezza per quanto concerne, almeno, gli schieramenti ideali e politici.

Dell'ambiguità e della confusione prodottesi oggi non siamo noi comunisti a portare la responsabilità. Certo è che esse, a nostro avviso, non accelerano, ma ritardano la soluzione positiva di questa grande battaglia di libertà; e grande battaglia di libertà la consideriamo noi, come continuano a considerarla i nostri compagni socialisti e altre forze che collaborano e cooperano con il presente Governo; la ritardano, dicevo, nel momento in cui — questo a noi appare particolarmente grave — tutte le speranze e le aspirazioni del Paese vengono sollecitate e premono, quindi, per un mutamento che sia un mutamento reale, che sia una svolta effettiva, quella che noi chiamiamo una svolta a sinistra, nell'indirizzo di Governo.

Vorremmo che non solo i nostri compagni socialisti, ma tutte le forze politiche che sono impegnate in questo mutamento, si rendessero conto di quanto sia negativo e pericoloso introdurre, oggi, elementi di delusione nel Paese e nell'opinione pubblica, proprio all'inizio di quello che da taluni del Partito di maggioranza viene chiamato « esperimento » e che noi, come altri, vorremmo che non esperimento fosse, ma veramente l'inizio di una strada nuova: introdurre, cioè, questo senso della labilità di ogni impegno ideale precedente, da parte delle forze politiche, e quindi alimentare nell'opinione pubblica uno scetticismo nei riguardi delle forze politiche, uno scetticismo che da sempre, potremmo dire, costituisce una delle più gravi remore alla vita democratica e allo sviluppo della democrazia nel nostro Paese.

Stamane abbiamo sentito ripetere in quest'Aula cose che a noi sembrano assai gravi, anche se non inattese — saremmo degli ingenui se le considerassimo inattese — cose assai gravi, ripeto, e perfino minacciose, potrei dire, nella sostanza, ed anche — me lo permetta, senatore Gava — nel tono in cui sono state dette, per la libertà di pensiero, proprio da parte dei difensori del progetto di legge Zotta, che a buon titolo, noi crediamo, si ritengono pienamente, o per lo meno sufficientemente, garantiti nelle loro istanze, che non possiamo non considerare e non

definire almeno paternalistiche e quindi antidemocratiche, dal progetto di legge come viene oggi al nostro esame, modificato dall'altro ramo del Parlamento. E non si è nascosta neppure, da parte del senatore Gava, l'intenzione — direi anzi che il senatore Gava è stato leale a questo riguardo — di procedere successivamente ad ulteriori modifiche in senso restrittivo, perchè certe cose — e si trattava pure di quelle cose che sono state definite modificazioni marginali dal senatore Gava — vengono accettate solo per urgenza di tempo.

G A V A . Una sola cosa!

L U P O R I N I . Una cosa, se vuole; comunque una ne può partorire un'altra. Ad ogni modo, questo mi pare indicativo dell'atteggiamento con il quale il Partito di maggioranza, o un'autorevole e larga parte di esso, oggi si pone di fronte alla questione.

Ella, senatore Gava, ha distinto e contrapposto la libertà di produrre dell'artista e la libertà di comunicare. Guardi, senatore Gava, io non la seguirò sul terreno della filosofia nè tanto meno sul terreno dell'estetica. Indubbiamente alcuni nostri compagni, nell'avvicinare questi problemi, hanno anche assunto delle posizioni relative ai problemi dell'estetica. Credo che non sia necessario. Qui non si tratta infatti di estetica; qui si tratta di libertà di pensiero, la quale si esplica in varie forme: si esplica nelle forme dell'arte (di ciò che tradizionalmente si chiama arte) e si esplica nelle forme del concetto, del sapere scientifico. Quindi non c'è nessun bisogno di aggredire o di introdurre i problemi dell'estetica per avere idee chiare su quella che è la soluzione democratica — quella che noi riteniamo debba essere la soluzione democratica — e costituzionale della questione che abbiamo dinanzi.

Comunque anche su un piano — mi consenta il senatore Gava — elementare di pensiero, appare inaccettabile che si possa parlare di una libertà di produrre la quale non sia anche una libertà di comunicare. Perchè veramente sarebbe un'ironia parlare di una libertà di produzione, sia di scienza sia di

arte, che non sia accompagnata, intrinsecamente accompagnata, da una libertà di comunicazione: non avrebbe senso, sul terreno dei rapporti sociali, dei rapporti etici e quindi anche di una qualsiasi regolamentazione giuridica. Non solo, ma vi è un'altra libertà ancora, che non è separabile ed è la libertà di scelta del mezzo di comunicazione. Ho qui sotto gli occhi una relazione di un illustre magistrato, che si intitola: « La censura nel nostro ordinamento giuridico », tenuta pochi giorni fa in un'aula dell'Università di Firenze, nel corso di un dibattito che aveva appunto questo tema ed al quale hanno partecipato studiosi e magistrati. E proprio questa interessante relazione contiene un passo in cui quel concetto è affermato nel modo più chiaro anche sul terreno puramente giuridico, che è quello sul quale, credo, dobbiamo rimanere: « Non si può in concreto — dice questo magistrato — ritenere garantita la libera manifestazione del pensiero se non vi è garanzia per il mezzo di manifestazione. Limitare sotto qualsiasi profilo l'uso di uno dei mezzi di diffusione significa all'atto pratico limitare la libertà di pensiero. La libertà di manifestazione presuppone anche la libertà di scelta del mezzo ». E aggiunge che non vi può essere che una limitazione, per quanto concerne il mezzo (in quanto si tratti appunto di mezzi materiali) e cioè l'eventuale pericolosità fisica del mezzo stesso.

Non voglio proseguire su tali questioni di principio; vorrei però che sgombrassimo, senatore Gava, una volta per sempre — mi consenta — il terreno dagli equivoci e dai falsi bersagli. Quella che lei chiama « sanità morale » del popolo, aggiungendo che una democrazia ne ha bisogno, non sta meno a cuore a noi che a lei. Ma il problema non è come si custodisca e — se mi consente — si promuova questa sanità morale, e da parte di chi.

Ora, a parte il fatto, facilmente constatabile e già largamente constatato, che la censura si è dimostrata del tutto inefficace a tale riguardo, perchè in questo quindicennio (non vorrei ripetere cose già tante volte dette qui ed esattamente dimostrate, tanta è oggi la documentazione in proposito) tutto

ha colpito meno ciò che poteva ledere la sanità morale del popolo; a parte, ripeto, questa constatazione di fatto, vi è una questione anche più radicale ed è la seguente: se si accetta il principio che sia l'Esecutivo responsabile di questa sanità, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi organo, si entra fatalmente nel regno del paternalismo, dell'arbitrio e della sopraffazione ideologica, di quella sopraffazione ideologica che appunto è stata esercitata così ampiamente in tutti questi anni nei confronti del cinema e del teatro italiani, intesi come manifestazione di pensiero; fino al punto, signor Ministro, che, quando si ebbe, una grave crisi del cinema italiano, fu veramente difficile distinguere le componenti economiche di tale crisi da quelle altre che derivano dalla pressione politica ed ideologica che si era esercitata allora sul cinema italiano.

Quanto al teatro, la situazione non è brillante, tanto che lei stesso, signor Ministro, poco fa ha parlato di censura che viene tolta per ridare vita al teatro. Comunque, la situazione è stata tale per cui la censura preventiva amministrativa è andata oltre ogni limite di ciò che era pensabile, nei rapporti reali di forze della situazione politica italiana, a causa di quello che un illustre studioso e filosofo del diritto, Norberto Bobbio, ha definito l'esercizio di un abuso: a causa, cioè del modo e delle forme in cui la censura, di fatto, è stata esercitata. È certo infatti che in tutti questi anni, il cinema particolarmente è stato un vigilato speciale della vita culturale italiana, ed un vigilato i cui diritti venivano di continuo manomessi, esercitandosi una pressione alla radice stessa della produzione artistica.

È per questo, onorevoli colleghi, che la posizione della nostra parte politica si è venuta in questi medesimi anni evolvendo e approfondendosi sulla base di un'aspra ed amara esperienza, rispetto ad atteggiamenti che avevamo assunto precedentemente. E così è accaduto che la nostra azione, insieme a quella dei compagni socialisti e di altre forze, ci ha portati ad essere al centro di una mobilitazione sempre più vasta di idee e di uomini, di un sempre maggiore impegno civile da parte della migliore intellettualità

italiana, di una maggiore fiducia sorta in essa che la cultura e i suoi valori permanenti possano anche direttamente influire su certe decisioni della vita e della classe politica; fiducia che noi crediamo sia una componente di cui ha bisogno in modo essenziale la nostra democrazia, non meno che dell'apporto e del consenso delle masse.

Per questi motivi la discussione del presente disegno di legge all'altro ramo del Parlamento era attesa con ansia, come il primo banco di prova del centro-sinistra, della nuova atmosfera creatasi nel nostro Paese. Ebbene, il nostro giudizio è che la prova è andata male. È stato detto che non c'era una sufficiente maturazione nel rapporto delle forze politiche, ma proprio questo è il punto intorno al quale dobbiamo esprimere il nostro giudizio. Di che maturazione si tratta? Perché quando la politica è in ritardo sulla coscienza democratica del Paese, come in questo caso, abbiamo necessariamente un elemento di crisi che non si può nascondere in alcun modo, nemmeno con un preteso appello a quello che si chiama il realismo politico.

Per noi non ci sono dubbi, in una situazione di questo genere, quando, ripeto, la politica è in ritardo sulla coscienza democratica del Paese, circa quella che deve essere la posizione delle forze avanzate del movimento popolare democratico; ed è qui il punto del nostro dissenso, profondo in questo caso, con i compagni socialisti. Vorrei sforzarmi di essere del tutto obiettivo, ma vi domando: dove sono i miglioramenti, le innovazioni?

Penso che di miglioramenti in qualche modo sostanziale ve ne sia uno solo, cioè l'abolizione della censura per il teatro, provvedimento importante soprattutto per la sua portata di principio, come del resto è già stato sottolineato da altri, cioè per l'interpretazione implicita che con questa abolizione si dà dell'articolo 21 della Costituzione. Cadono così tutte le argomentazioni che per anni ed anni ci siamo sentiti ripetere ed in base alle quali sembrava che l'articolo 21 prescrivesse l'istituto della censura senza alcuna possibilità di dubbio.



D'altro canto, l'abolizione della censura per il teatro è importante anche perchè ne emerge per contro tutta l'odiosità della censura sul cinema. Noi conosciamo i limiti concreti — lo abbiamo già detto sulla nostra stampa — del valore dell'abolizione della censura sul teatro, fino a che le cose del teatro non saranno diversamente regolate. Sappiamo che esiste, quella che è stata chiamata la censura delle sovvenzioni, la quale si attua attraverso i rapporti che intercorrono tra l'Esecutivo e l'iniziativa teatrale privata e pubblica. Non mi attardo adesso su questo aspetto...

F O L C H I , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono annunciate delle leggi di carattere economico...

L U P O R I N I . Questi rapporti possono essere modificati; comunque oggi sono uno strumento nelle mani dell'Esecutivo ed hanno senz'altro un peso politico. Ma non mi attardo adesso su tali questioni, di cui discuteremo a suo tempo.

Tutta l'odiosità del permanere della censura sul cinema emerge proprio da quella discriminazione del pubblico che è contenuta in questa differenziazione, discriminazione che già il senatore Busoni stamani sottolineava molto bene nel suo intervento. Questo è grave, perchè sembra di avvertire qui una sottile manovra — che ha, nonostante tutto, un sapore squisitamente clericale, benchè l'abolizione sia un fatto democratico, lo riconosciamo — intesa a separare il pubblico, a contrapporre appunto gruppi ristretti in certe condizioni economiche — i quali, come è stato detto, sarebbero forniti di maggiore coscienza critica — alle masse, le quali, invece, dovrebbero essere tenute in paternalistico rispetto.

Qui riconosciamo una linea vecchia, antica, una linea che da secoli si è opposta al progresso del nostro Paese, una linea che, in generale, possiamo chiamare linea clericale.

La discriminazione è tanto più grave oggi in quanto il cinema è, come lo ha definito stamane il compagno Gianquinto, un fatto culturale e intellettuale di massa, non soltanto perchè, come ella stessa, onorevole

Ministro, documentava poc'anzi, si rivolge a larghe masse ed è frequentato da larghe masse, ma anche per una ragione più profonda: perchè oggi rappresenta il nesso tra l'elaborazione intellettuale e le classi popolari, cioè rappresenta concretamente il legame vivente tra la sfera della cultura elaborata dagli intellettuali e le classi popolari, che in essa possono riconoscersi o non riconoscersi, sentirsi interpretate o non sentirsi interpretate. A mio avviso, è questo il profondo significato culturale e civile che ha oggi il cinema nella cultura moderna, in particolare in un Paese come il nostro.

Ed è per questo che, ripeto, l'odiosità di questa discriminazione, la quale tocca così profondamente la vita della cultura nei suoi nessi fra intellettuali e masse, emerge oggi con tanto maggiore rilievo dal provvedimento in corso.

Si considera un altro passo avanti la composizione delle Commissioni. Debbo dire che sono scarsamente sensibile su questo punto. Si è parlato di spolicizzazione, di sburocratizzazione, ma il fatto è che la natura delle Commissioni non viene mutata nella sua essenza, cioè nella dipendenza dall'Esecutivo.

Vi è poi qui — mi sia consentito per un momento di parlare a titolo personale — qualche cosa che mi offende profondamente in quella che è la mia professione di professore universitario. Comprendo che si introduca la rappresentanza delle categorie interessate ma che dei professori universitari — i quali, per la natura stessa della loro attività, della loro vocazione scientifica e didattica, dovrebbero essere coloro a cui più che a tutti dovrebbe stare a cuore la difesa, in qualsiasi forma, della libertà di pensiero, e quindi di comunicazione e di manifestazione del pensiero — vengano prescelti e chiamati a sindacare le manifestazioni del pensiero altrui, in altre parole a fare il poliziotto del pensiero altrui, è cosa che si trova ad essere in profondo, intimo contrasto con la loro funzione nella società civile.

Spero che questa sensibilità l'avranno anche quei colleghi che venissero chiamati a questo giudizio e a questa scelta.

Vi sarebbe poi la novità dell'istanza di terzo grado con il ricorso di merito al Consiglio di Stato. Trovo un po' strano che se ne sia parlato così poco in questa discussione, perchè credo che questo potrebbe essere considerato un elemento positivo in quanto per lo meno fornisce un canale di sbocco a ciò che rappresenta l'essenza più ripugnante della censura amministrativa, e cioè il fatto che essa è fine a se stessa e chi ne è colpito non ha la possibilità di farsi giudicare in nessuna sede giurisdizionale. Qui è il vero limite alla libertà, che è evidente anche a chi non è giurista di professione. Dobbiamo riconoscere però che tale sbocco perde ogni valore di sostanza quando rimane irrisolto quello che anche stasera il nostro collega Lami Starnuti ha chiamato il punto fondamentale della questione, cioè la definizione del concetto di buon costume.

Onorevole Ministro, nel convegno, tenuto a Firenze alcuni giorni fa, di cui le dicevo, il Presidente della Corte di appello di Firenze, il quale è uno di coloro che ritengono che la censura non sia incompatibile con l'articolo 21, diceva che la Costituzione affida al legislatore il compito di definire quel concetto, « assai difficile peraltro a configurarsi ». È un compito che il Magistrato aspetta che venga assolto da noi, un compito non di interpretazione ma di attuazione della Costituzione, che è stato eluso da questo disegno di legge. Ed il modo come si è evasi da questo obbligo, la vicenda politica che ha portato nell'altro ramo del Parlamento al comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Reale e, d'altronde, le interpretazioni che sono state immediatamente date della nozione di buon costume (e gli studiosi ne forniscono tre, una latissima, una intermedia ed una ristretta), dall'onorevole Lucifredi, dall'onorevole Zaccagnini e soprattutto qui nella relazione di maggioranza del senatore Schiavone, non possono non destare le preoccupazioni più serie e più gravi. Questo bisogna avere il coraggio di dirlo, perchè, con tale indirizzo e tale tipo di interpretazioni late o latissime affermate autorevolmente da parte di rappresentanti ufficiali del Partito di maggioranza, si ha di fatto una soluzione che può essere peggiore di

quella della passata legislazione, che vigeva dal tempo di Giolitti. Potrebbe essere cioè, in mano di certi Governi, di certi indirizzi di Governo, che in fondo sono alle nostre spalle, perchè l'esperimento Tambroni è molto vicino a noi, una soluzione di maggior arbitrio. Infatti, dove massima è l'indeterminatezza — senatore Gava, lei che è giurista me lo insegna —, la discrezionalità e l'arbitrio sono sovrani. (*Interruzione del senatore Gava. Replica del senatore Terracini*).

Resta comunque il giudizio politico che, allo stato delle cose, questa legge può essere peggiore della precedente, in mano a determinati eventuali Governi. È chiaro che non si può condizionare una legge ad un certo clima politico, sia pure di centro-sinistra. Noi intendiamo dare il nostro apporto e il nostro contributo perchè tale clima si sviluppi nella direzione di una vera svolta a sinistra, ma non possiamo condizionare a questi nostri sforzi, a queste nostre speranze, la legislazione, che deve essere volta a garantire i cittadini in qualsiasi situazione che si possa produrre.

La cosa è aggravata dal modo come si sono svolte le vicende nell'altro ramo del Parlamento, dal modo come i due emendamenti presentati dai nostri compagni socialisti e l'emendamento presentato da noi sono stati respinti, in particolare l'emendamento che mirava a porre un limite di tempo alla validità della legge e soprattutto l'emendamento che collegava l'attuazione dell'eventuale censura al cosiddetto « comune sentimento del pudore ».

Vorrei che tutte le forze politiche interessate, soprattutto i nostri compagni socialisti, comprendessero che, in questa nostra ferma e precisa critica, noi non siamo dei massimalisti. Noi comprendiamo benissimo che in una determinata situazione sia necessario e giusto raggiungere un terreno di compromesso. Il fatto è però che il compromesso poteva essere raggiunto su tale questione, se veramente si fosse data una definizione, un contenuto alla nozione di « buon costume » o se si fosse sostituito il « buon costume » con un'altra qualunque dizione che fosse restrittiva e che quindi fornisse le necessarie garanzie ai cittadini. Pur-

troppo l'emendamento presentato a tal riguardo alla Camera è stato respinto ed è significativo anche il modo come è stato respinto, cioè con un taglio netto. Dall'altra parte non si è affatto cercato di trovare una via intermedia.

Allora dobbiamo domandarci: dove sono le garanzie che erano state fornite dal Governo di centro-sinistra? A me sembra che (ci sia concesso di dirlo) le posizioni di cedimento non rendano e non facciano avanzare. La legge, nella misura in cui continua a far sì che sia possibile ogni arbitrio ed ogni discrezionalità, dà luogo a progressi soltanto illusionistici. E lo stesso onorevole Folchi, che peraltro io voglio ritenere del tutto bene intenzionato, che cosa ci ha detto tuttavia oggi? « Buon costume, come il costituente lo intese e lo volle ». Ci ha dato, cioè, ancora, una risposta formale; non si è nemmeno riferito a quelle discussioni che avvennero in sede di Commissione dei 75 alla Costituente, dalle quali effettivamente si desume che per garanzia del buon costume si intendeva la lotta contro l'oscenità e la pornografia, secondo l'intenzione dell'onorevole Moro, presentatore di quel comma dell'articolo 21 della Costituzione.

Tralascio altre questioni che sono già state toccate dai colleghi. Vi è il problema del doppio limite d'età, quello dei 14 e dei 18 anni. Ritengo la cosa molto sbagliata e ritengo che molto erroneamente si sia creduto di fare riferimento alla psicologia e alla pedagogia dell'età evolutiva. In verità, proprio tali studi ci indicano che niente di più deleterio può esservi, in quell'età, di una pedagogia, appunto, del nascondimento e della reticenza; si tratta proprio dell'età in cui mille sollecitazioni si ricevono dalla vita, nella direzione che voi tutti sapete.

Del resto, il doppio limite non sarà osservato e si creerà una maggior confusione; infatti, già oggi, il limite dei sedici anni è assai scarsamente rispettato nel nostro Paese. Si creerà, ripeto, una confusione ancora maggiore e si raggiungerà, probabilmente, il risultato opposto a quello che si vorrebbe ottenere.

Ma certo la questione più grave, quella dove si manifesta tutta la carica di clerica-

lismo che rimane in questo disegno di legge, è quella della limitazione per la R.A.I.-TV, che si traduce in una condizione di minorità per le grandi masse, che è stata confermata e avallata poco fa dall'onorevole Ministro, quando egli ha parlato delle famiglie dei poveri e dei lavoratori che dovrebbero essere particolarmente difese; come se in esse non vi fosse, proprio perchè famiglie di poveri e di lavoratori, una più salda radice dei principi morali della vita umana che non in altre classi sociali: almeno in quelle famiglie di poveri e di lavoratori che hanno acquisito un primo elemento di coscienza della loro posizione sociale e politica nella società.

È difficile, quindi, respingere la critica che il compromesso espresso dalle modificazioni al disegno di legge sia avvenuto, fondamentalmente, sul terreno della destra clericale e della sua pressione. E strana, quasi incredibile, ci appare la posizione presa dall'onorevole Nenni sull'« Avanti! » dell'altro giorno, in relazione a quella votazione su di un emendamento — 238 contro 235 — che ci mostra come, nello stesso Partito di maggioranza, qualcosa era vicino a poter passare. E non possiamo credere che, se questo qualcosa fosse passato, il Governo di centro-sinistra sarebbe crollato; non siamo così infantili!

CORNAGGIA MEDICI. In materia morale non siamo divisi; lei è un illuso!

LUPORINI. Non so... questi voti qualcuno li ha dati! Mi auguro che abbiate una dialettica interna e uno sviluppo anche voi, come l'hanno tutte le forze vive, anche in materia morale.

Comunque, questo provvedimento è una ipoteca molto grave sulla politica di centro-sinistra e lo è nella misura in cui ritarda, a mio avviso, lo stesso chiarimento dei rapporti tra le forze cattoliche e le altre forze democratiche del nostro Paese, cioè le trattiene su posizioni che sono posizioni vecchie e sterili, quelle del contrasto frontale tra clericalismo e laicismo.

E quindi seria è anche la responsabilità di chi in qualche modo ha avallato questo

provvedimento; perchè noi pensiamo che proprio la nuova situazione politica dovrebbe spingere a trasportare il problema della libertà di pensiero su di una prospettiva nuova, in cui anche questo secolare dissidio tra posizioni laiche e posizioni religiose possa essere sorpassato, pur rimanendo la differenza e la dialettica tra di esse.

Penso che questo oggi sia sentito ed avvertito profondamente dalla intellettualità italiana, dagli uomini di cultura, di pensiero, che nella loro maggioranza ci sollecitano e seguono in questa battaglia. E ciò è sentito ed intuito anche dalle masse più avanzate, nella loro coscienza profonda. Esse si sono dimostrate sensibili al problema, non solo in relazione alla sua natura particolare, ma nella visione più larga di quella che non può non essere l'unica via di sviluppo della democrazia nel nostro Paese. Non deserteremo questo fronte e ci auguriamo di vedere schierate nuovamente su di esso le forze politiche che ci avevano finora accompagnato, e nuove forze provenienti dal campo cattolico, anche se questo augurio non ci ha tolto e non ci toglie oggi il dovere di denunciare quelli che abbiamo ravvisato come elementi di un cedimento verificatosi nella presente circostanza e che dobbiamo considerare non meno pericolosi che sintomatici rispetto al clima che si è stabilito intorno al centro-sinistra.

È nella coerenza della nostra posizione che sappiamo di non trovarci isolati rispetto alle forze vive del Paese, di cui ci sia consentito di sentirci interpreti. Ed è in questa coerenza che esprimiamo il nostro voto contrario al presente disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Albora. Ne ha facoltà.

**D'ALBORA.** Onorevole signor Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, alcuni mesi fa fummo invitati nella sala di proiezione del Ministero del turismo e dello spettacolo per vedere un film escluso e i tagli che la Commissione per la censura aveva operato in altri film esaminati. Tutti

i tagli e le esclusioni mi apparvero pienamente giustificati, perchè nessuna delle parti eliminate era destinata a conferire maggior valore artistico o maggior pregio allo spettacolo nel quale erano comprese. Alcune frasi sconce o alcuni episodi, molto azzardati, mi sembrarono addirittura inclusi ad arte per farli eliminare e per attirare, così, sull'opera l'attenzione del pubblico. Tutti gli altri esprimevano il pessimo gusto o, diciamo meglio, l'audacia del regista o dell'autore.

A noi del Partito democratico italiano di unità monarchica sembrava che il disegno di legge Zotta, già approvato dal Senato, rispondesse meglio allo scopo di evitare simili attentati alla pubblica morale. Il disegno di legge che abbiamo esaminato e discusso e che è il frutto di una travagliata elaborazione, ci sembra invece che risenta troppo del fattore politico e della scarsa omogeneità della nuova maggioranza. Esso, a nostro avviso, non risponde allo scopo cui è destinato, scopo di altissimo valore perchè, se oggi ci preoccupiamo di garantire la salute fisica del popolo italiano, non credo che sia da meno la necessità di garantire la sua salute morale. Ci sembra che nel disegno di legge vi sia solo abbondante materia per incoraggiare le evasioni e per dare origine a liti giudiziarie. Il mio Partito è all'opposizione nei confronti di questo Governo, ma, come ebbi occasione di dichiarare a suo tempo, la nostra opposizione non è, nè vuole essere, faziosa ed indiscriminata. È pertanto solo per motivi precisi ed obiettivi che, mentre ricambiamo all'onorevole Ministro gli auguri pasquali, non possiamo dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

**BATTAGLIA.** Non tedierò l'Assemblea ritornando sugli argomenti già esposti e che giustificano il mio voto. I liberali, signor Presidente, voteranno infatti contro questo disegno di legge proprio per quegli argomenti che sono stati già svolti poc'anzi da me. Debbo dire soltanto che il nostro voto contrario è quello stesso voto che al-

benga in moltissimi dei colleghi, ma che purtroppo non si esprime esternamente. Resti dunque chiaro che i liberali voteranno contro.

C I N G O L A N I . Perchè albergherebbe in molti di noi?

B A T T A G L I A . Da quello che è stato detto da coloro i quali sono intervenuti, da tutti i rilievi che sono stati mossi al disegno di legge anche da parte degli oratori della maggioranza, si è potuto rilevare, senatore Cingolani, che esistono motivi che avrebbero dovuto portare senz'altro alla modifica del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò telegrafico, anche perchè mi manca oggi uno strumento adeguato, la voce, per esprimere il mio pensiero. (*Comenti*). Noi votiamo contro questo disegno di legge per le ragioni che ho già esposto questa mattina. Dopo la relazione dell'illustre relatore e l'esposizione dell'onorevole Ministro e dopo l'esame dei singoli articoli, ci siamo maggiormente convinti della validità della valutazione negativa formulata. L'onorevole Ministro (che ringrazio per le gentili espressioni sulla nostra opera di critica, che egli ha giudicato costruttiva) in sede di esame dell'istituto della censura sui film ha detto non essere questo un esempio di tecnica legislativa; e il senatore Gava, parlando in difesa del disegno di legge, ha trovato fondate le critiche da noi mosse su vari punti del disegno di legge, concludendo tuttavia alla fine che l'esperienza potrà eventualmente suggerire delle modifiche e che, malgrado quelle osservazioni che egli stesso riteneva fondate, data l'urgenza pensava che il testo del disegno di legge dovesse essere approvato.

Ora io ringrazio l'onorevole Ministro e il senatore Gava per aver ritenuto fondate le critiche fatte; ma non rappresenta certo un

ottimo esempio di ossequio alla corretta tecnica legislativa l'invocare un'urgenza o il richiamarsi ad un'esperienza maestra di vita, che dovrà farci ritornare ben presto sull'argomento.

Il provvedimento legislativo non è efficiente perchè, sul piano dei principi, ha prodotto una lesione che è fattore di confusione. Dal punto di vista della tecnica giurisdizionale, ci troveremo perciò di fronte a dei problemi non facilmente solubili se non attraverso future modifiche migliorative.

Permangono pertanto i motivi di perplessità e di critica ed è giustificato il nostro voto contrario, che non è dovuto quindi a quel tatticismo a cui si è riferito il senatore Gava, tatticismo che noi respingiamo, perchè, se vi è uno schieramento politico che mai abbia mutato di un millimetro la propria linea politica, credo che esso possa individuarsi proprio nella nostra parte.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i socialisti si asterranno dal votare questo disegno di legge, nell'unico modo che è loro consentito da una mortificante norma di regolamento.

Noi riconosciamo, come ha esposto ampiamente questa mattina il collega Busoni, che diversi e sostanziali miglioramenti sono stati apportati all'originario testo Zotta, che è stato definito testo borbonico e che io più amabilmente, se mi è consentito, vorrei definire testo paternalistico, pessimistico. Ricordo però, a giustificazione della definizione che ha dato di quel testo il collega Busoni, quella che è stata l'illustrazione che il senatore Zotta ha fatto in quest'Aula del testo originario: è stata quella illustrazione che ha mosso il nostro giudizio così severo nei riguardi di quel progetto.

Dire oggi che il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati ci soddisfa in pieno sarebbe eccessivo. Diciamo perciò che prendiamo atto che nelle attuali condizioni è preferibile questo testo ad un ritorno al passato o ad una nuova approvazione del

testo Zotta, il quale certamente sarebbe rimasto se noi avessimo preso una posizione diversa. È stato ed è un boccone amaro quello che ingoiamo, ma ci sembra eccessivo, collega Luporini, parlare di cedimenti da parte nostra, parlare di questa legge come di un *test* del centro-sinistra, parlare, come tu hai fatto con il tuo stile savonaroliano, di un nostro smarrimento nei meandri del centro-sinistra. Mi pare eccessivo ed ozioso anche perchè ci attendono prove ben più importanti e significative di questa e anche perchè noi non ci rassegniamo, checchè ne dica e ne pensi l'onorevole Gava, a lasciare le cose come stanno. Si tratta di una materia delicata, e quindi di uno strumento delicato, che noi vogliamo superare senza lacerazioni e senza sommovimenti che potrebbero causare ben più gravi conseguenze di quelle che possa determinare questa legge sulla censura.

Il dire che questa legge è sostanzialmente altrettanto iniqua e dannosa quanto quella precedente o quanto il testo Zotta, significa dire una cosa forzata, eccessivamente di comodo per non mostrare la corda. Ecco perchè respingiamo puramente e semplicemente questa definizione apocalittica.

Se me lo consente l'amico Luporini, dirò anche che noi socialisti non abbiamo bisogno di mano sul capo o di dito alzato in ammonimento, non abbiamo bisogno di insegnamenti, perchè sappiamo percorrere la nostra strada per conto nostro, con la nostra libera scelta, anche se non tutti siamo unanimi su questa linea.

In tutti i momenti in cui si determina una svolta nella politica, si intende che in ogni settore, anche fra voi, si determina un certo scompiglio, che poi va scemando mano a mano che la svolta che si è determinata e la politica che si è delineata procedono o non procedono.

Noi sappiamo cosa vogliamo, sappiamo che vogliamo operare a favore della classe lavoratrice italiana, in particolar modo, e di tutto il popolo italiano. Dire di no a qualsiasi cosa, per lasciare come stanno le cose peggiori o per ritornare al peggio, mi pare sarebbe veramente una fatica che non giustificherebbe l'esistenza di un partito politico

quale noi crediamo di essere e quale noi siamo.

Ecco perchè, come ripeto, è una scelta ponderata quella che abbiamo fatto. Non ci entusiasmiamo per questo testo; ne riconosciamo i punti vantaggiosi rispetto al testo precedente e proseguiamo tranquillamente la nostra battaglia, non solo per quanto concerne il dettaglio della direttiva del centro-sinistra e delle maturazioni che verranno in seguito, ma per tutte le altre cose che ci sembrano di ben altro momento.

Perdonate, onorevoli colleghi, se siamo costretti all'atto, poco urbano in sè, di uscire dall'Aula; dobbiamo farlo perchè ci costringe a ciò il Regolamento. (*Applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### **Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 956**

**TERRACINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TERRACINI.** Signor Presidente, a norma di Regolamento desidero pregarla di voler proporre all'approvazione del Senato che il disegno di legge sul *referendum* e sull'iniziativa parlamentare popolare — che dal 28 febbraio 1960 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica e che da allora trovasi dinanzi alla 1ª Commissione permanente — venga senz'altro iscritto all'ordine del giorno, essendo stato da lunghissima pezza superato il termine regolamentare per l'esame in Commissione e per la presentazione all'Assemblea della relativa relazione.

Da molto tempo avremmo desiderato presentare questa richiesta alla Presidenza del Senato, ma abbiamo soprasseduto perchè ci rendevamo conto che si tratta di un disegno di legge piuttosto complicato e di difficile esame e perchè spesse volte il Presidente

della 1ª Commissione, da noi interpellato, con molta cortesia ci aveva dato assicurazioni in merito.

Riteniamo tuttavia che oggi sia giunto il momento di non più attendere e di avvalerci degli strumenti regolamentari per assicurare che questa legge, di attuazione costituzionale, non tardi più ad essere discussa dal Senato, ad essere approvata ed a poter quindi entrare nella normale vita politica del nostro Paese.

**BARACCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARACCO.** Debbo informare il senatore Terracini ed i colleghi che la 1ª Commissione ha già proceduto alla nomina del relatore e che nella penultima riunione della Commissione stessa il disegno di legge in questione era stato posto all'ordine del giorno; tuttavia, poichè era in discussione il disegno di legge sui segretari comunali e provinciali, la Commissione, di comune accordo, ne ha rinviato la discussione. Il relatore si è impegnato a distribuire preventivamente un abbozzo di relazione onde dar modo ai commissari di poter essere preparati per la prossima seduta e quindi poter condurre a termine la discussione del disegno di legge.

Ad ogni modo assicuro il senatore Terracini che la Commissione farà il proprio dovere, con la maggiore sollecitudine, redigendo la propria relazione.

**PRESIDENTE.** Il Senato può prendere atto di questa dichiarazione.

**TERRACINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TERRACINI.** Signor Presidente, pregherei che, prendendo atto, si decidesse in merito perchè, nonostante la indiscussa buona volontà e diligenza del Presidente e dei commissari della 1ª Commissione, non è del tutto da escludere che qualcosa ancora intervenga o sopravvenga a determinare un ulteriore rinvio dell'esame di questo disegno

di legge. Se vi sarà una decisione formale dell'Assemblea, ciò non potrà avvenire.

**PRESIDENTE.** Senatore Terracini, propongo allora che sia concesso alla Commissione, per la presentazione della relazione, un nuovo termine di due mesi a partire da oggi.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### Per le ferie pasquali

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato porge gli auguri più fervidi di buona Pasqua ai senatori presenti, agli assenti e particolarmente a coloro che sono assenti per causa di malattia. (*Vivissimi, generali applausi*).

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia vero che la Direzione generale delle belle arti abbia autorizzato il Sovrintendente di Catania a concedere il nulla osta di sua competenza alla costruzione di uno stabilimento per l'estrazione del marmo in Taormina, contrada Lombardina: stabilimento destinato a deturpare tutto il panorama dei dintorni immediati di Taormina ed a compromettere seriamente il flusso turistico verso quella città che dalle inevitabili attrezzature dello stabilimento stesso (segheria, eccetera) subirebbe irreparabile danno congiunto a gravi conseguenze nell'attività degli alberghi della zona che assicurano a Taormina ed ai suoi abitanti la sola fonte vitale di lavoro; e, ove tale notizia non sia fondata, quali provvedimenti intenda adottare a carico dei titolari dello stabilimento stesso che in spregio alla legislazione vigente e ad ogni norma di rispetto del paesaggio e dell'ambiente, avrebbero già

iniziato i lavori intesi alla costruzione del primo edificio dello stabilimento che, qualora entrasse in funzione, trasformerebbe in un insieme di cave e di caverne un tratto tra i più suggestivi della costa più bella del Mediterraneo, con l'effetto di allontanare da tutta la fascia costiera taorminese i turisti che verrebbero profondamente disturbati da un complesso industriale rumoroso, e che, in luogo del pulviscolo d'oro del Teatro Greco, vi troverebbero una fitta cortina di polvere di marmo; e quali misure infine intenda, in generale, promuovere contro gli speculatori che, insensibili all'arte, alla bellezza, alla storia, creino — come a Taormina è avvenuto ed avviene — per sete di guadagno, edifici ed iniziative che sono patente e reiterata violazione della legge ed insulto al patrimonio delle bellezze naturali e del patrimonio artistico d'Italia (1412).

GRECO

Al Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero in merito al seguente episodio:

in una recente seduta della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro è stato esaminato il bilancio del Comune di Spilinga, amministrato da socialisti, comunisti e indipendenti.

Al bilancio si accompagnava l'opposizione del sig. Francesco La Torre, consigliere democristiano di minoranza, il quale genericamente lamentava che il Consiglio comunale aveva deciso di fare troppe spese nel campo dei lavori pubblici. Ma il ricorso, redatto in carta semplice, non veniva preso in considerazione perchè in contrasto con la legge sul bollo.

Pur tuttavia il mutuo che il Comune aveva deliberato per la somma di lire 19 milioni veniva ridotto dalla G.P.A. a lire 10 milioni, con una drastica decurtazione di quasi tutti gli stanziamenti deliberati per lavori pubblici e per assistenza.

Tale operazione veniva imposta, in seno alla Giunta, dall'avv. Francesco Bova, segretario provinciale della Democrazia Cristiana e componente della Giunta provinciale medesima.

A conferma di ciò si trascrive una lettera che il Segretario provinciale della Democrazia Cristiana ha trasmesso, per sbaglio, al sig. Michele La Torre, sindaco comunista del comune di Spilinga; lettera che evidentemente, nella intenzione, era diretta invece al sig. Francesco La Torre, consigliere democristiano di minoranza.

La lettera, pubblicata dalla stampa, dice testualmente così: « Caro La Torre, non è stato possibile accettare il tuo ricorso in bilancio. Non era sufficientemente motivato e soprattutto non poteva essere preso in esame perchè fatto in carta libera.

Comunque, in Giunta, abbiamo esaminato a fondo il bilancio e le spese sono state ridotte di parecchio diminuendo il mutuo da lire 19 milioni a lire 11 milioni.

Sempre a tua disposizione ti saluto. Il Segretario provinciale avvocato Francesco Bova ».

Questi i fatti, per cui l'interrogante chiede di conoscere in che modo il Ministro ritiene di intervenire nei riguardi del Prefetto di Catanzaro, che, nella sua qualità di Presidente della G.P.A., ha fornito la prova di essere al servizio di un partito, con grave pregiudizio degli organi di tutela dello Stato e contro ogni buona regola del vivere democratico e civile (1413).

DE LUCA LUCA

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se nel Piano che, a norma del disegno di legge n. 1970 per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie, il Ministero dei trasporti dovrà presentare al Parlamento, entro il 1963, debba essere compreso anche il riclassamento e l'ammodernamento del tronco ferroviario che va dalla stazione delle Ferrovie dello Stato di Spezzano Albanese, sulla linea Sibari-Metaponto, alla stazione delle ferrovie concessionarie locali di Castrovillari, per la trasformazione a scartamento normale del tronco predetto, già dotato di caratteristiche funzionali (pendenze e manufatti di esercizio) che ne



consentono, con relativa economia di soluzioni tecniche, l'ammodernamento a scartamento normale.

Il tronco ferroviario in oggetto servirà ad allacciare l'economia della Calabria, del Pollino e della limitrofa Regione lucana alle Ferrovie dello Stato, attivandone il processo di industrializzazione in connessione alla contornata zona industriale della pianura di Sibari, di cui il comune di Castrovillari, già sede di circondario, è il naturale centro geoeconomico (3015).

MILITERNI

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 296 (1961), relativa alla Federazione mondiale delle Città gemelle, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso in essa indicato (3016).

SIBILLE

Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 218, relativa alla Carta sociale europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in essa (3017).

SIBILLE

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere a che punto trovasi la pratica per la sistemazione definitiva del canale delle Pantanelle (Guidonia) che continui danni arreca per i suoi debordamenti alle colture agricole e mette sempre in pericolo l'incolumità degli abitanti della frazione di Villalba. Nelle settimane passate vi ha perso la vita il piccolo Croce Ignazio per mancanza dei parapetti.

Il Genio civile, tempo fa, d'accordo con parte degli utenti elaborò un piano di riattamento, che, però, è restato fino ad ora

lettera morta per l'inerzia degli uffici competenti (3018).

MENGHI

Al Ministro del turismo e della spettacolo, per sapere se intenda farsi promotore — anche in sede internazionale — per la «umanizzazione» dello sport del pugilato, che in alcuni ultimi incontri ha dato luogo a gravi rilievi e critiche da parte di ogni grado sociale per la bestialità aggressiva.

Il pugilato è antisociale e dovrebbe essere abolito. Se ciò non è possibile, occorre mitigarlo fino a farne una competizione sportiva corretta, moderata e sempre rispettosa della incolumità personale (3019).

MENGHI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non giudichi necessario provvedere alla istituzione nel comune di Avola (Siracusa) di un Liceo-ginnasio a partire dal prossimo anno scolastico 1962-63.

Per una obiettiva valutazione di tale necessità, l'interrogante ritiene utile rammentare che la città di Avola, volitiva, operosa e fervida di industrie e commerci, conta oltre 30.000 abitanti e che, fedele alle sue antiche e nobili tradizioni culturali, vanta una popolazione studentesca di ragguardevole entità nei vari indirizzi dell'ordinamento scolastico.

La possibilità di adire gli studi classici è ancora oggi rappresentata dal locale Liceo-ginnasio, legalmente riconosciuto e gestito dal comune di Avola da oltre un ventennio.

Infatti nel 1938, con delibera podestarile n. 228, fu istituito il ginnasio parificato che, dopo la creazione della scuola media statale, continuò ad agire gestito dal Comune per le due classi superiori, alle quali successivamente si aggiunsero le classi liceali che vennero legalmente riconosciute negli anni che vanno dal 1947 al 1954.

Nell'ultimo quinquennio vi sono affluiti, ogni anno, oltre cento alunni e, quindi, in media non meno di 20 per ciascuna classe.

Premesso quanto sopra, non può in primo luogo non rilevarsi che l'amministrazione del Liceo-ginnasio da parte del Comune, il

cui bilancio è fortemente deficitario, non può essere ulteriormente esercitata, atteso l'eccessivo onere finanziario che essa comporta e che si aggira annualmente sui 10.000.000 di lire.

È poi da considerare che, nel confronto tra le garanzie che possono essere offerte da una scuola a carattere privatistico e quelle che vengono più validamente fornite dalla scuola statale, una parte della popolazione scolastica, incline ad intraprendere studi ad indirizzo classico, preferisce avviarsi ad istituti statali funzionanti nelle vicine città. È quanto in effetti si verifica per oltre 60 giovani di Avola che si inducono a frequentare i Licei-ginnasi di Noto e Siracusa, e non quello locale, pur legalmente riconosciuto.

Non è chi non avverta, oltre tutto, come in tale situazione i giovani siano costretti a soffrire danno per il tempo perduto e non lieve disagio fisico ed economico, per non dire del disagio morale che la diminuita possibilità di convivenza con le loro famiglie deprecabilmente comporta. Nè appare meritevole d'essere raccolta una preoccupazione che viene talora sollevata, secondo cui l'istituzione di una scuola statale provocherebbe in complesso un aumento degli studenti che si indirizzano agli studi classici. Lo Stato ha infatti il dovere di assicurare ai giovani le condizioni per la più ampia libertà delle proprie scelte culturali e formative. Nel caso di esame, poi, gli studenti di Avola che non ritenessero di conseguire altri diplomi, avrebbero pur sempre la possibilità di acquisire il titolo classico tanto presso il liceo-ginnasio comunale quanto — come i surrichiamati 60 alunni dello stesso Comune — presso Istituti statali di città viciniori.

L'istituendo Liceo-ginnasio potrebbe adeguatamente disporre, per le proprie esigenze funzionali, dei locali in atto utilizzati dalla stessa scuola legalmente riconosciuta e gestita dal comune di Avola, nonché delle relative attrezzature scientifiche e della palestra di educazione fisica, mentre, come è ovvio, il Comune assumerebbe a proprio carico gli oneri previsti dalla legge comunale e provinciale e dall'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana.

Per tutte le suesposte ragioni, l'interrogante — avendo fin dal 1959 prospettato e poi costantemente ribadito agli organi competenti la necessità della istituzione di un Liceo-ginnasio nella città di Avola — auspica che il Ministro voglia finalmente accogliere la vivissima istanza di una popolazione benemerita, ansiosa di veder normalizzata una situazione scolastica alla quale le disagiate condizioni del bilancio comunale non possono utilmente più sopperire, mentre viva e insopprimibile resta anche per il futuro l'aspirazione di una cospicua parte della gioventù avolese a prescegliere e realizzare, mercè l'invocato provvedimento, il tipo di formazione culturale e di preparazione professionale verso cui è predisposta (3020).

MOLTISANTI

P R E S I D E N T E . Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari





ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 547<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1962)

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

ALBERTI (2955) . . . . .	Pag. 25489
BOCCASSI (2753) . . . . .	25490
BRACCESI (2979, 2997) . . . . .	25490, 25491
BRUNO (2963) . . . . .	25491
DE LUCA Luca (2700) . . . . .	25492
DESANA (2644) . . . . .	25492
FENOALTEA (2769) . . . . .	25493
GELMINI (2960) . . . . .	25495
GOMBI (ZANONI) (2942) . . . . .	25496
MAMMUCARI (2838) . . . . .	25496
MARAZZITA (2519) . . . . .	25497
MILILLO (2952) . . . . .	25497
MONTAGNANI MARELLI (SCOTTI) (2907) . . . . .	25498
MORO (2977) . . . . .	25498
PALERMO (BERTOLI, VALENZI) (2854) . . . . .	25499
PALERMO (VALENZI, BERTOLI) (2863) . . . . .	25500
PICCHIOTTI (2937) . . . . .	25501
SACCHETTI (2862) . . . . .	25501
SACCHETTI (MAMMUCARI) (2859) . . . . .	25502
SECCHIA (2947) . . . . .	25503
VALENZI (SPANO, PASTORE) (2809) . . . . .	25504
VALLAURI (2916) . . . . .	25504
VERGANI (2928) . . . . .	25505
VERGANI (LOMBARDI) (2950) . . . . .	25505
ZANONI (GOMBI) (2890) . . . . .	25506
ZUCCA (2868) . . . . .	25507
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	25493
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	25490
BO, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> . . . . .	25498, 25506
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	25501
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	25502
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	25491, 25498, 25501
JERVOLINO, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	25492 e passim
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	25504
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	25489, 25496, 25503
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	25508
RUSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	25499, 25504
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	25505
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	25490 e passim

ALBERTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se, dato che la cosiddetta « frana di Allumiere » nella linea Civitavecchia-Capranica, tra la stazione di Allumiere e quella di Mole del Mignone, appare consolidata, non sia il caso, trattandosi di poche giornate di lavoro necessarie per il riattamento, di ripristinare il traffico ferroviario su tutta la tratta Civitavecchia-Capranica, già percorsa del resto da automotrici tra la stazione di Blera e quella di Allumiere e fra Civitavecchia e Mole del Mignone (2955).

RISPOSTA. — Il servizio ferroviario sulla linea Civitavecchia-Capranica è stato sospeso nel gennaio del 1961 a causa di un vasto movimento franoso, che interessa una massa di 15000 mc. di materiale tra le progressive Km. 15+800 e 16+050 ed a causa del crollo del muro d'ala a monte dell'imbocco della galleria Centocelle alla progressiva Km. 13+530.

La semplice rimozione del materiale franato non eviterebbe il ripetersi di altre frane e conseguenti interruzioni della linea, data la particolare natura dei terreni attraversati, costituiti da masse argillose notevolmente plastiche.

Per risolvere radicalmente il problema occorrerebbe pertanto eseguire notevoli opere di sistemazione definitiva dei tratti maggiormente interessati dai movimenti franosi, quali il prolungamento di metri 50 della galleria Centocelle e la costruzione di una galleria artificiale in corrispondenza della trincea tra le progressive Km. 15+800 e Km. 16+050.

Tali opere richiederebbero una spesa di circa lire 250.000.000, onere che non può non

destare motivi di perplessità, data la scarsa redditività della linea e tenuto conto che la stessa è compresa tra le linee fortemente deficitarie attualmente oggetto di esame in vista dell'eventuale attuazione di un limitato e graduale ridimensionamento della rete ferroviaria dello Stato.

Pertanto l'esecuzione delle previste opere di sistemazione è stata subordinata alla conclusione degli studi di carattere generale tuttora in corso in ordine a tale ridimensionamento.

D'altra parte, devo aggiungere che l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha avuto cura di tutelare le esigenze della popolazione della zona, organizzando un adeguato autoservizio sostitutivo sulla relazione Civitavecchia-Capranica, che si svolge in modo soddisfacente, tanto da presentare una frequentazione sensibilmente superiore a quella che si verificava anteriormente sui treni. In aggiunta si effettua un limitato servizio di automotrici tra Blera e Allumiere, in grado di soddisfare anche le esigenze dei braccianti agricoli di Blera che si recano a lavorare nei terreni posti in prossimità degli impianti ferroviari di Le Pozze e di Monte Romano.

*Il Ministro*  
MATTARELLA

*BOCCASSI. — Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. —* Per sapere quali provvedimenti sono stati presi in merito allo scandalo di peculato e di truffa verificatosi in Bergamasco (Alessandria) nel mese di settembre 1961 con la richiesta a decine di contadini della somma di lire 5.000 esborsate per tacitazione dell'imponibile sull'imposta fabbricati, malgrado che i coltivatori diretti siano esenti per legge.

La richiesta era stata fatta da un impiegato dell'Ufficio erariale di Alessandria nella sede delle A.C.L.I. di Bergamasco ed i contadini avevano partecipato in seguito ad avviso del Comune.

Consta all'interrogante che, divenuto pubblico il fatto, la somma carpita è stata restituita ai contadini interessati (2753).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto del Ministro di grazia e giustizia.

In ordine ai fatti lamentati dall'onorevole senatore interrogante sono in corso indagini preliminari di polizia giudiziaria, disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Acqui.

È stata, altresì, aperta da parte dell'Intendenza di finanza di Alessandria e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Torino una inchiesta amministrativa a carico di un dipendente di ruolo aggiunto dell'Amministrazione finanziaria che sarebbe stato uno dei protagonisti della vicenda.

Ovviamente l'Autorità giudiziaria competente, compiute le indagini, stabilirà l'effettiva consistenza dei fatti lamentati e procederà a carico di coloro che dovessero essere ritenuti responsabili di reati.

L'Amministrazione finanziaria si riserva di promuovere, ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, adeguati provvedimenti disciplinari al termine del procedimento penale, dopo, cioè, che saranno state esattamente definite le eventuali responsabilità.

*Il Ministro*  
TRABUCCHI

*BRACCESI. — Al Ministro dell'interno. —* Per conoscere il punto di vista del Governo italiano sulla Risoluzione relativa alla istituzione di una carta d'identità unica per tutti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, approvata dall'Assemblea parlamentare europea il 22 febbraio 1962.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali provvedimenti il Governo italiano intenda adottare per la parte di sua competenza (2979).

**RISPOSTA.** — Il problema di una « carta d'identità europea », cioè di un modulo unico e comune fra gli Stati membri delle Comunità europee, ai fini dell'identificazione

delle persone, ha già formato oggetto di attenzione da parte del Governo italiano.

L'argomento, infatti, è stato trattato in occasione dei lavori, svoltisi presso la Commissione della Comunità economica europea, in sede di armonizzazione e ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli stessi Stati membri, e precisamente nel settore, attualmente in fase di negoziazione in tale sede internazionale, relativo alla predisposizione della « direttiva » sull'ingresso e sul soggiorno dei cittadini dei Paesi membri della C.E.E.

Anche da parte della Delegazione italiana, nel corso dei richiamati lavori presso la Commissione della C.E.E., la questione venne prospettata in senso positivo e, pertanto, da parte di questo Ministero non vi sarebbero obiezioni o difficoltà ad aderire alla « risoluzione » votata dall'Assemblea parlamentare europea, su conforme relazione della Commissione giuridica dell'Assemblea stessa.

Per addivenire a ciò, non sembra peraltro che possano prendersi utili iniziative solo unilaterali, ma necessita che l'argomento venga convenientemente definito in sede comune e, a tal fine, da parte italiana, non si mancherà di prospettarlo nuovamente nel corso dei suaccennati lavori presso la Commissione della C.E.E.

*Il Sottosegretario di Stato*

BISORI

BRACCESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga o meno opportuno, soprattutto in virtù dei servizi in favore dell'umanità resi dai radioamatori, abolire o ridurre la tassa di concessione governativa posta a loro carico.

Ciò servirebbe anche per incoraggiare la istruzione professionale dei giovani che in buon numero e con slancio si dedicano a questa attività che richiede una notevole applicazione nella ricerca scientifica ed un forte spirito di sacrificio (2997).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in parziale accoglimento della richiesta dei radioamatori, ha allo studio un progetto di provvedimen-

to, per attenuare sensibilmente la misura della tassa attualmente prevista dal n. 229 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sotto la cui disciplina rientrano anche le licenze per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori.

*Il Ministro*  
TRABUCCHI

BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui in molti Provveditorati vengono pagati con ritardo, spesso di settimane, gli stipendi ai professori incaricati nelle scuole medie statali e se non ritenga opportuno intervenire affinché il pagamento avvenga regolarmente il 30 di ogni mese (2963).

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero che le retribuzioni al personale non di ruolo vengano abitualmente pagate con ritardo, cioè oltre l'ultimo giorno del mese al quale si riferiscono, come stabilito dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1956, n. 541.

Al riguardo si fa presente che con circolare del 28 maggio 1960, n. 258, protocollo numero 11751, sono state date precise disposizioni in merito, per cui le dipendenti Scuole medie e di avviamento debbono far pervenire, ai competenti Provveditorati agli studi, le tabelle di liquidazione degli assegni entro il giorno venti di ogni mese, e ciò al fine di poter consentire a questi ultimi di disporre i conseguenti pagamenti entro il successivo giorno trenta.

Nel mese di febbraio, non fu possibile disporre ordini di accreditamento, attendendosi la concessione di una integrazione di fondi sul competente capitolo di bilancio, che a quella data era esaurito. Solo, eccezionalmente, e per quei Provveditorati che segnalavano l'urgenza di ulteriori accreditamenti, la Ragioneria centrale del Ministero operò storni sulle somme accantonate per le ritenute, dando corso, così, alle relative aperture di credito.

Fatta comunque eccezione per il sopradetto ritardo nel pagamento degli stipendi relativi al mese di febbraio, ritardo che si confida non abbia a verificarsi per i mesi successivi fino al 30 giugno, dovendosi ritenere assicurata la copertura coi fondi da mettere a disposizione in applicazione della legge 26 gennaio 1962, n. 17, non può, in via assoluta, escludersi che presso qualche Provveditorato non siano stati, in passato, corrisposti tempestivamente gli stipendi, e ciò o perchè l'emissione delle tabelle di liquidazione, specie per le scuole di nuova istituzione, ha subito qualche lieve ritardo, o perchè nella liquidazione sono stati commessi involontari errori, che hanno reso necessari rilievi da parte del Provveditore con conseguente perdita di tempo.

Il Ministro  
GUI

DE LUCA LUCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia apparsa su « Paese Sera », secondo cui nella zona di Testaccio, e precisamente nell'isolato n. 45 di via Alessandro Volta, abitato da decine di famiglie, esisterebbe un deposito per i rifiuti della nettezza urbana; nel caso affermativo quali misure intenderebbe prendere, con tutta l'urgenza che il caso richiede, per eliminare il gravissimo inconveniente a tutela e a difesa della salute dei cittadini (2700).

RISPOSTA. — Trattasi, in realtà, non di uno scarico di immondizie ma di un esercizio per il commercio della carta da macero, regolarmente autorizzato a suo tempo dalla Questura di Roma nonchè dall'Ufficio d'igiene comunale.

Corrisponde al vero che in passato il trasporto di balle di carta da macero è stato qualche volta effettuato con automezzi della nettezza urbana. Tale traffico è stato tuttavia da tempo sospeso.

Nelle passate ispezioni all'esercizio di cui sopra, i competenti organi comunali non hanno mai riscontrato materiale putrescibile o polverulento o comunque fonte di particolari inconvenienti igienici. È stata disposta

una nuova ispezione da parte dell'Ufficio d'igiene con particolare considerazione a eventuali inconvenienti legati al traffico che il carattere commerciale dell'esercizio comporta.

Ove le risultanze della predetta ispezione fossero negative per quanto riguarda l'igiene dell'isolato e della via, l'Ufficio d'igiene avanzerà proposta di sospensione della licenza, allo scadere della medesima, alla Questura di Roma.

Il Ministro  
JERVOLINO

DESANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali siano i provvedimenti e le iniziative attuati e in atto nella regione piemontese e, in particolare, in provincia di Alessandria per la difesa dei consumatori.

L'interrogante ricorda che in quella provincia si è costituita l'Unione provinciale consumatori, che ha già organizzato alcune manifestazioni con il consenso delle Autorità locali e di numerosi cittadini, preoccupati delle notizie che appaiono di frequente sulla stampa quotidiana e periodica intorno ad una denunziata insufficiente repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti.

L'interrogante, quale primo firmatario della mozione presentata a suo tempo dal gruppo democristiano in Senato sui problemi delle frodi alimentari, si richiama alle istanze allora avanzate per conoscere, relativamente alle stesse, quali siano, a tutt'oggi, i provvedimenti adottati (2644).

RISPOSTA. — Si può assicurare che ad Alessandria, come, del resto, nelle altre provincie del Piemonte, il servizio di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari viene svolto con regolarità. Ciò si può desumere dagli atti dell'Ufficio del medico provinciale, dove sono stati registrati nell'anno 1960 il prelievo e l'esame di n. 3576 campioni, di cui soltanto 215 sono stati riscontrati irregolari.

Ora che l'Amministrazione provinciale ha provveduto a completare l'attrezzatura di



due sezioni del laboratorio provinciale di igiene e profilassi ed ha approvato il nuovo organico del personale tecnico ed ausiliario, l'attività di vigilanza e di controllo va sempre potenziandosi.

Il Ministro  
JERVOLINO

FENOALTEA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che con interrogazione numero 2298, pubblicata in Atti parlamentari, Senato, pagina 20075, l'interrogante domandava se il Ministro non intendesse intervenire per sanare la situazione paradossale creatasi in danno della cooperativa « Costanza » non sovvenzionata, trasformata oggi in condominio, di Viale Carso 12 in Roma, e che la risposta fornita dall'onorevole Ministro non ha esaurito le questioni poste, l'interrogante reitera la richiesta di conoscere in dettaglio e per punti separati:

1) perchè i numerosi ricorsi di numerosi ricorrenti citati nella precedente interrogazione sono stati sistematicamente ignorati dal Ministero;

2) come possa non essere giudicata paradossale la denunciata situazione che vede i soci, condomini in lite contro se stessi, nonchè iniqua per i condomini divenuti tali dopo l'esecuzione dei lavori di consolidamento del fabbricato, e infine dannosissima per tutti, visto che il liquidatore ha agito formalmente nell'interesse dei soci, ma di fatto contro la loro volontà e il loro pregiudizio;

3) perchè il Ministero non ritenne di dar seguito ad una proposta avanzata da tutti gli interessati, diretta a chiudere in pareggio il bilancio della cooperativa e a por termine alla gestione liquidatoria, con offerta di erogare le somme a tal fine necessarie;

4) come possa ritenersi non pervenuto al Ministero il ricorso del condomino dottor Vincenzo Vetere inoltrato dall'interrogante con lettera 21 gennaio 1960 al Ministro del tempo, il quale fornì risposta con lettera del 20 febbraio successivo n. 010475 (ricorso che ad ogni buon fine l'interrogante rimette

in esatta copia al gabinetto del Ministro in data odierna);

5) se l'onorevole Ministro non ritenga di disporre un severo accertamento dei fatti (nel corso del quale sarebbe utile fosse ascoltato il predetto dottor Vincenzo Vetere particolarmente edotto della vicenda) che hanno dato luogo alla incresciosa situazione oggetto della precedente e di questa interrogazione (2769).

RISPOSTA. — I diversi esposti relativi alla procedura di liquidazione della Società Cooperativa edilizia Costanza — pervenuti da qualche socio della Cooperativa stessa e da altri interessati facenti parte del condominio Viale Carso 12 e Piazza Bainsizza 10 — non sono stati ignorati dal Ministero, anche se motivi di opportunità (rispondenti all'interesse stesso degli autori degli esposti) non hanno dato luogo ad una risposta scritta.

Com'è infatti noto agli interessati, sin da quando pervenne, in data 5 novembre 1958, il verbale dell'assemblea del 19 ottobre 1958 del condominio in parola, il Ministero — senza tener in alcun conto che detto verbale era espressione dell'assemblea del condominio e non della Cooperativa in liquidazione ed era stato inoltre trasmesso « a scopo informativo » — ebbe ripetuti contatti, attraverso i suoi funzionari, con rappresentanti del condominio e con il liquidatore della Cooperativa Costanza. In conseguenza di detti contatti, su suggerimento del Ministero ed in adesione alla richiesta espressa verbalmente e per iscritto dagli interessati, il liquidatore ebbe a convocare, in data 22 aprile 1959, l'assemblea dei soci della Cooperativa Costanza onde consentire a questi di discutere e deliberare sui seguenti argomenti dimostratisi, nel corso dei cennati contatti, di comune interesse per i soci ed i condomini di cui avanti:

a) relazione del liquidatore;

b) bilancio al 31 dicembre 1958;

c) esame dei diritti di proprietà su quote immobiliari ed assegnazione ai soci o vendita dei residui patrimoniali;

d) surrogazioni o compensazioni di debiti e crediti con l'ente condominiale;

e) perfezionamento di atti di assegnazione a soci;

f) varie ed eventuali.

L'assemblea andò purtroppo deserta per la presenza di soli tre soci sui 44 iscritti nel libro sociale.

I tentativi di pervenire ad una definizione della liquidazione conforme ai desiderata dei ricorrenti, nell'ambito della legalità e con salvezza dei diritti dei terzi, furono tuttavia continuati; e ciò trova conferma proprio in un nuovo esposto in data 18 novembre 1959 a firma dei signori Vincenzo Vetere, Rosa Bellantese, Cesare Caterino e Maria De Carolis. Con tale esposto, infatti, venne trasmesso il verbale di una — purtroppo — infruttuosa riunione tenutasi, su invito del liquidatore e presso lo studio del medesimo, con l'intervento di una commissione nominata dall'assemblea del condominio in questione.

I cennati tentativi di pervenire ad una soluzione soddisfacente per tutti non cessarono neppure quando pervenne il verbale dell'assemblea del condominio in data 23 aprile 1960, dal quale si apprendeva che lo stesso legale del condominio (cui nella stessa seduta veniva ritirato il mandato a suo tempo affidatogli) non divideva la tesi (o almeno tutte le tesi) dei ricorrenti e che, per taluni aspetti in ordine alla definizione delle pendenze e della liquidazione in genere, il pensiero del medesimo veniva a collimare con le proposte a tal fine avanzate dal liquidatore.

È evidente, comunque, che, dopo che il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 ottobre 1960, aveva deciso le due cause in corso tra cooperativa in liquidazione e condominio entrambe favorevolmente alla liquidazione, un atteggiamento così conciliante del Ministero non poteva continuare senza comportare evidenti responsabilità da parte del Ministero stesso e del liquidatore nei confronti dei terzi interessati, tanto più che — come risulta agli atti degli Uffici ed in particolare dagli esposti del socio e condomino Francesco Lucarelli — la tesi del condominio non era poi unanime espressione degli stessi condomini.

Comunque, non si mancò di esperire ancora qualche tentativo, come una riunione non ufficiale tenutasi presso il Ministero in data 7 giugno 1961 con l'intervento di alcuni funzionari del Ministero, del liquidatore e del legale di alcuni interessati, tentativo che tuttavia, per l'esito successivamente avuto dalle proposte e soluzioni in quella sede esaminate e formulate, doveva poi constatarsi ancora infruttuoso.

Allo stato, d'altra parte, non è possibile ritornare su proposte già respinte dall'una o dall'altra parte nè prendere decisioni o iniziative che non tengano in alcun conto i risultati dei precedenti contatti e le decisioni della Magistratura romana.

Circa la seconda domanda posta dalla S.V. onorevole si ritiene opportuno sottolineare che tra Cooperativa edilizia Costanza e condominio Viale Carso 12 e Piazza Bainsizza 10 esiste una netta distinzione sotto un triplice aspetto. una coincidenza dei due istituti non sussiste infatti nè dal punto di vista strettamente di diritto, nè sotto l'aspetto di fatto (vi sono numerosi condomini non soci e diversi soci non condomini) nè infine per la sostanziale diversità di interessi da parte di qualche socio della cooperativa rispetto a quelli degli altri condomini.

A tale distinzione occorre richiamarsi nell'esaminare e giudicare le azioni intentate dal liquidatore, che — d'altra parte — non ha potuto, a causa dei compiti specifici attribuitigli dalla legge, non tener conto di alcune pendenze (fra le altre, ad esempio, quella relativa al socio Lucarelli) alla cui definizione occorre comunque pervenire prima della chiusura della liquidazione.

Si è, peraltro, già detto dei tentativi esperiti dal Ministero e dal liquidatore al fine di pervenire a tale chiusura nella piena legalità e con salvezza dei diritti di tutti gli interessati.

La proposta cui si riferisce la S.V. onorevole per una bonaria definizione della liquidazione ha quindi costituito oggetto degli accennati contatti del Ministero e del liquidatore. L'accettazione della proposta — così come formulata dagli interessati — importando rinuncia da parte della Cooperativa a propri diritti e non assicurando d'altronde il

pieno assolvimento dei compiti propri del liquidatore, comporterebbe personali responsabilità di quest'ultimo e, d'altra parte, potrebbe costituire una concreta soluzione soltanto se condivisa ed accettata da tutti i soci e dagli altri interessati alla liquidazione, compresi, ovviamente, quelli che hanno pendenze in atto con la liquidazione.

Un esposto del condomino Vincenzo Vetere, datato 11 gennaio 1960 e indirizzato di rettamente al Ministro dell'epoca, non ha avuto esito ufficiale, al pari degli altri esposti, per i motivi anzi indicati. La data della risposta ed il numero di protocollo indicati nella interrogazione della S.V. onorevole si riferiscono al carteggio della Segreteria particolare del Ministro dell'epoca. Alla data dell'esposto del Vetere, che, d'altronde, non differisce sostanzialmente dagli altri esposti pervenuti, erano in corso, inoltre, quei tentativi di soluzione cui si è accennato e che del resto non sono mai stati considerati del tutto esauriti, in quanto era ed è intenzione del Ministero — pur con salvezza della legalità e dei diritti dei terzi — che si pervenga ad una definizione delle controversie in atto con soddisfazione di tutte le parti in causa.

Dall'esposizione dei fatti ne deriva non solo la completa conoscenza di tutta la questione da parte del Ministero, ma anche l'impegno posto onde pervenire ad una soluzione soddisfacente nel pieno rispetto della legalità.

A tal fine il Ministero è tuttora a disposizione per ulteriori tentativi di conciliazione purchè gli interessati avanzino proposte che tengano conto dei diritti dei terzi nonchè delle decisioni della Magistratura.

*Il Ministro*  
BERTINELLI

GELMINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stata respinta la richiesta avanzata dal personale amministrativo di concetto dell'Amministrazione autonoma del monopolio dello Stato, per il riconoscimento della istituzione della carriera speciale direttiva, pure esistendo per detto personale tutti i presupposti giuridici

e di fatto che rendono la sua situazione analoga a quella del personale di quasi tutti i settori dell'Amministrazione dello Stato e in particolare del personale delle Finanze per il quale la carriera dianzi menzionata è stata già istituita (2960).

RISPOSTA. — Le carriere direttive speciali sono state introdotte nell'ordinamento statale soltanto per il personale finanziario, preposto ad Uffici periferici, che assume responsabilità di decisioni al livello direttivo-amministrativo.

Presupposto necessario, quindi, per l'istituzione di dette carriere è l'esistenza di Uffici periferici decentrati nei quali gli impiegati della carriera di concetto, siano essi laureati o no, svolgano attribuzioni di servizio specificamente direttive mancando funzionari della carriera direttiva.

Tale presupposto non sussiste per il personale della carriera di concetto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in quanto detto personale non svolge, in alcun caso, presso gli organi periferici dell'Amministrazione, e cioè presso i depositi o le sezioni di vendita dei generi di monopolio o presso le manifatture o gli altri stabilimenti ed opifici, mansioni al livello di direzione.

Gli impiegati di concetto in servizio presso i depositi e le sezioni di vendita svolgono, infatti, compiti puramente contabili, e dipendono ad ogni effetto dagli Ispettori, loro superiori diretti, che sono funzionari della carriera direttiva.

Gli impiegati di concetto che prestano servizio presso le manifatture e gli altri stabilimenti del Monopolio hanno pure mansioni di riscontro amministrativo-contabile, cioè compiti che sono propri della carriera di concetto. Anch'essi dipendono dai Direttori delle manifatture o degli stabilimenti, che sono funzionari della carriera direttiva.

Non è stato pertanto possibile, per i motivi suesposti, aderire alla chiesta istituzione della carriera direttiva speciale per il personale di cui trattasi.

*Il Ministro*  
TRABUCCHI

GOMBI (ZANONI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, a conoscenza del grave disagio che sopportano gli operai costretti per ragioni di lavoro a sobbarcarsi ore ed ore di viaggio scomodo con orari impossibili che prolungano di fatto la giornata lavorativa dei medesimi fino a raddoppiarla, non ritenga opportuno prendere misure adeguate a facilitare le condizioni di viaggio di questi particolari utenti delle strade ferrate meritevoli certo quanto altri mai di ogni attenzione.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se sia disposto a considerare l'opportunità di far apportare le seguenti variazioni di orario e di percorrenza al treno numero 1470 in servizio giornaliero fra Lambrate e Crema:

1) spostare l'orario di partenza da Lambrate dalle ore 18,28 alle 18,40 onde consentire a centinaia di operai, che oggi non arrivano in tempo, di potersene servire;

2) prolungare il servizio passeggeri, che attualmente termina a Crema poichè da quella località la locomotiva viaggia da sola verso Cremona, fino a questa stazione di arrivo consentendo così a molti operai di Soresina, Castelleone e altre località di raggiungere i luoghi predetti di residenza alle ore 20 anzichè due ore dopo (2942).

RISPOSTA. — Lo spostamento d'orario del treno 4179 (e non 1470), richiesto dalle SS.LL. onorevoli in favore di alcuni lavoratori, non è consentito dalla contemporanea intensa circolazione di treni.

D'altra parte, ove lo si disponesse, non vi è dubbio provocherebbe vibrante proteste da parte dei numerosissimi altri lavoratori che proficuamente lo utilizzano e che si vedrebbero costretti a ritardare il rientro in residenza.

Quanto al prolungamento del medesimo treno da Crema fino a Cremona, a parte la indisponibilità di materiale rotabile, si fa rilevare che, a solo un'ora circa di intervallo, circola da Milano a Cremona il successivo treno 2079, che può essere convenientemente

utilizzato da tutti quei viaggiatori che non riescono a servirsi del precedente treno 4179.

*Il Ministro*  
MATTARELLA

MAMMUCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali controlli vengono esercitati e quali inchieste sono state attuate dal Ministero in proprio e con la collaborazione degli organismi sanitari provinciali e con i locali uffici di igiene, oltre che con la collaborazione dei Ministeri interessati, nei confronti delle convivenze, ove si sono verificati i dolorosi fenomeni delle epidemie seguite da morte di numerosi conviventi;

se sono state accertate le cause che hanno determinato tali epidemie e se sono state date adeguate disposizioni — di concerto con i Ministeri e gli Enti pubblici interessati — di natura medica, scientifica ed igienica per evitare il verificarsi o il rinnovarsi delle cause delle epidemie nelle convivenze, ove già tali fatti dolorosi si sono verificati e in tutte le altre; e, qualora fossero state accertate responsabilità, quali misure sono state prese nei confronti dei colpevoli (*già interr. or. n. 801*) (2838).

RISPOSTA. — Si comunica che in occasione di vari episodi di carattere epidemico, verificatisi in talune convivenze, questo Ministero ha sempre provveduto ad inviare immediatamente sul posto un proprio ispettore con l'incarico di effettuare i più rigorosi accertamenti e l'esame più approfondito delle cause determinanti, allo scopo di poter predisporre le adeguate misure.

Tra le varie misure profilattiche adottate, le quali, naturalmente, possono aver differito tra loro, a seconda dei vari episodi epidemici verificatisi, si citano le seguenti:

cure dirette sugli infermi (vaccinazioni ecc.);

misure contumaciali (isolamento dei colpiti) con adeguata assistenza del personale sanitario; eventuale trasferimento dei casi più gravi;

controlli degli alimenti, delle bevande e dell'acqua potabile, con esclusione dei pozzi

eventualmente incriminati, creazione di zone di protezione e bonifiche del terreno.

I provvedimenti adottati da questo Ministero, in collaborazione con le Autorità sanitarie locali, si sono sempre dimostrati atti a circoscrivere ed estinguere i focolai epidemici, che non hanno avuto infatti diffusione tra la popolazione locale.

Nessuna responsabilità è emersa a carico delle Autorità locali, delle amministrazioni delle convivenze e del personale addetto alle medesime.

Si fa presente altresì che gran parte delle collettività più importanti ha un proprio servizio sanitario e che tutte vengono sistematicamente sorvegliate dagli Ufficiali sanitari locali in particolare quelle infantili anche a mezzo di medici scolastici.

Le manifestazioni di una certa gravità sono da considerarsi rare se si tiene presente l'imponente numero delle collettività esistenti in Italia.

Il Ministro  
JERVOLINO

MARAZZITA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono ad essi note le ragioni per le quali i comuni di Oppido Mamertina e Varapodio (provincia di Reggio Calabria) tra cui primeggia in primo piano la frazione di Messignadi, da vari anni trascurano completamente la difesa dell'igiene pubblica, omettendo l'uso di normali efficaci medicinali insetticidi, moschicidi, eccetera, per la qual cosa quelle popolazioni sono flagellate dal permanente e non più contenibile disagio oltre che da vari casi di infezione ed esposte a pericoli per la salute pubblica.

Tutto questo stato di abbandono provoca, come è naturale, un generale disappunto che a volte raggiunge il limite della indignazione e forma oggetto di sfavorevoli commenti. Si chiede, pertanto, di sapere come intendano provvedere per salvaguardare le popolazioni laboriose di quelle zone dal pericolo incombente per lo sviluppo di malattie infettive ed epidemiche conseguenti alla mancanza d'igiene (2519).

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto del Ministero dell'interno.

La sospensione delle operazioni antianofeliche negli abitati di Oppido Mamertina e di Varapodio è in conformità dell'indirizzo programmatico seguito da questa Amministrazione nella lotta antimalarica, che è quello di interrompere, non appena possibile, la didittizzazione ed attuare l'ultima fase del piano di eradicazione, cioè la fase di controllo e sorveglianza.

La sospensione, invece, degli interventi contro le mosche è stata determinata dall'impossibilità di far fronte alle spese relative con i fondi a disposizione di questo Ministero, i quali, come è noto, hanno subito in questi ultimi anni una notevole decurtazione.

Per quel che riguarda la situazione igienica generale di Oppido Mamertina e Varapodio, le deficienze non sono diverse da quelle degli altri centri rurali della provincia: l'approvvigionamento idrico è assicurato da acquedotti comunali e, a tal proposito, è da rilevare per Oppido Mamertina l'approvazione del progetto per la nuova rete idrica di distribuzione interna, mentre è stato già approntato il progetto per la fognatura.

Per il comune di Varapodio, che è provvisto di un ospedale in corso di ampliamento, è stato approvato il progetto per la fognatura.

Nella corrente stagione nessuna esacerbazione di malattie infettive è stata registrata nei predetti Comuni.

Il Ministro  
JERVOLINO

MILILLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il Provveditore agli studi di Pescara ha affidato un incarico di insegnamento di varie ore settimanali presso la scuola di avviamento professionale di Cugnoli al dottor Livio Pompei, titolare ed effettivo gestore della locale farmacia, si chiede di conoscere se non ritenga che un tale provvedimento sia in aperto contrasto con le norme di legge vigenti, che vietano la assunzione anche provvisoria ai pubblici impieghi degli esercenti una libera attività pro-

fessionale, e se non creda di doverne senz'altro disporre la revoca (2952).

RISPOSTA. — Il dott. Pompei Livio fu regolarmente incluso nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole secondarie della provincia di Pescara, per l'anno scolastico 1961-62, relativamente ai seguenti insegnamenti:

a) materie scientifiche nelle scuole di avviamento professionale;

b) fisica e chimica nelle scuole di avviamento industriali maschili.

Per effetto della prima graduatoria, gli venne conferita dal Provveditorato agli studi di Pescara una supplenza annuale per ore 13 settimanali di matematica, scienze naturali etc., nella Scuola di avviamento agraria di Alanno Scalo, al quale incarico il Pompei rinunziò.

Il medesimo ha preferito, invece, mantenere la sola supplenza annuale per ore 3 settimanali di fisica e chimica già conferitagli dalla Preside della Scuola di avviamento industriale di Cugnoli, alla quale aveva inoltrato regolare domanda nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961.

La Preside, pur essendo a conoscenza che il Pompei esercita in Cugnoli la libera professione di farmacista, non ha ritenuto che la suddetta attività fosse, di fatto, incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici consistenti nell'insegnamento per sole 3 ore settimanali.

La Preside, così operando, si è avvalsa delle disposizioni di cui al IV comma - articolo 34 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, sopra menzionata.

Il Ministro  
GUI

MONTAGNANI MARELLI (SCOTTI). — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde al vero la notizia di stampa secondo la quale la « Breda siderurgica » avrebbe ceduto il 50 per cento delle proprie azioni alla F.I.A.T., e se in caso affermativo

non ritenga che ciò sia in contrasto con lo interesse dell'azienda in oggetto, che verrebbe posta sotto il controllo di un gruppo monopolistico privato, nonchè in palese contraddizione con le reiterate assicurazioni date in varie circostanze dal Ministro a diversi parlamentari fra cui anche gli interroganti, preoccupati appunto dai tentativi di scalata del monopolio nei confronti dell'azienda controllata dallo Stato (2907).

RISPOSTA. — Al riguardo, informo che, di recente, si sono concluse le trattative fra il gruppo Finsider e la FIAT per una partecipazione di quest'ultima nella Società Breda Siderurgica e che, per la definitiva stipulazione dell'accordo, si attende, in base alle norme che regolano i rapporti tra le aziende siderurgiche dei Paesi della Comunità, l'assenso dell'Alta Autorità della C.E.C.A.

La indicata operazione tende alla conversione dell'attività della Breda Siderurgica nel campo degli acciai speciali, in maniera da assicurare un migliore equilibrio aziendale.

Va rilevato che, nel campo di detta produzione, uno dei maggiori consumatori italiani è proprio la FIAT, per cui, oltre all'apporto della notevole esperienza di quest'ultima società, in tale settore, verranno ad aprirsi alla Breda migliori prospettive di collocamento della propria produzione.

L'operazione stessa rientra nel quadro della collaborazione fra l'I.R.I. e la FIAT, che ha già dato vita, come è noto, nel settore della produzione di base, alla costituzione della Società O.M.E.C.A. in Reggio Calabria; essa non può ritenersi, pertanto, pregiudizievole agli interessi della Società, in specie se si tiene conto che la futura distribuzione del pacchetto azionario della Breda Siderurgica sarà tale da non compromettere la posizione di controllo da parte dell'I.R.I.

Il Ministro  
Bo

MORO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo italiano sulla Risoluzione relativa alla racco-

mandazione approvata dalla Commissione paritetica permanente ad Abidjan il 10 gennaio 1962, approvata dall'Assemblea parlamentare europea il 22 febbraio 1962.

L'interrogante chiede altresì di sapere quale azione il Governo italiano intenda svolgere a questo proposito, per la parte di sua competenza (2977).

RISPOSTA. — La raccomandazione approvata dalla Commissione paritetica permanente di Abidjan il 10 gennaio 1962, in quanto espressione di un organo rappresentativo dei Parlamenti degli Stati membri e degli Stati d'Oltremare associati, costituisce, per la soluzione dei problemi che pone il rinnovo dell'Associazione, un contributo del quale, a parere del Governo italiano, non si può non tener conto nella definizione del futuro regime associativo.

Non è possibile però prevedere, per il momento, fino a qual punto le conclusioni della raccomandazione saranno « recepite » dallo accordo che stabilirà le caratteristiche strutturali e funzionali della nuova Associazione. Tale accordo sarà, infatti, il risultato dei negoziati che la Comunità Economica Europea sta conducendo, su un piano di perfetta eguaglianza, con gli Stati d'Oltremare associati; e, per un comprensibile riguardo verso i Governi europei, africani e Malgascio che con noi partecipano ai negoziati, da parte nostra non si possono fare delle anticipazioni in proposito.

Desidero, comunque, assicurarle che è fermo convincimento del Governo italiano che, nel predisporre la struttura del nuovo regime associativo, si debba adeguarla alle nuove condizioni di sovranità e di indipendenza degli Stati d'Oltremare, nonchè ai loro specifici bisogni e alle caratteristiche della loro economia.

*Il Sottosegretario di Stato*  
RUSSO

PALERMO (BERTOLI, VALENZI). — *Al Ministro della sanità.* — Perchè informi con ogni urgenza il Senato sulle cause che hanno determinato la morte di tre bimbi e di una donna, ricoverati nell'Ospedale degli Incura-

bili, in seguito a trasfusione di sangue (già *interr. or. n. 931*) (2854).

RISPOSTA. — Si prescinde dalla cronaca dei luttuosi incidenti verificatisi presso la seconda divisione pediatrica dell'Ospedale degli Incurabili e presso la XI divisione di medicina dell'Ospedale « Cardarelli » di Napoli, dato che degli stessi si è occupata ampiamente la stampa e l'opinione pubblica è perfettamente al corrente dello svolgimento di tali eventi.

Pertanto la disamina degli episodi accennati viene limitata agli accertamenti prontamente disposti dalle Autorità sanitarie appena avutane notizia.

Si deve tuttavia far rilevare, in via preliminare, che il medico provinciale fu informato dell'accaduto dal Commissario prefettizio degli Ospedali riuniti solo tre giorni dopo e precisamente alle 21,30 del 26 settembre.

Il predetto funzionario provvide, immediatamente, a disporre il riscontro autoptico dei deceduti (che fu, peraltro, possibile eseguire solo sui cadaveri di due bambini) e si recò presso il Centro trasfusionale dell'A.V.I.S., che aveva fornito il sangue per le trasfusioni, allo scopo di reperire l'eventuale giacenza di flaconi di sangue prelevati alla stessa data di quelli usati per le trasfusioni mortali, e di rendersi conto del funzionamento generale del Centro.

Lo stesso medico provinciale di Napoli, unitamente all'Ispettore generale medico inviato sul posto da questo Ministero, provvide, inoltre, a compiere accurati sopralluoghi negli Istituti ospedalieri, prelevando flaconi di sangue ivi giacenti preparati dal Centro A.V.I.S. e controllandone le modalità di conservazione.

Gli esami di controllo sul residuo del sangue trasfuso ai bambini, per il troppo lungo lasso di tempo intercorso fra trasfusioni ed indagini, furono scarsamente probativi. Non fu, d'altra parte, possibile esaminare il residuo del sangue usato per la trasfusione alla donna deceduta, in quanto tale residuo fu incautamente gettato via.

Ricerche di orientamento sul sangue preparato dal Centro A.V.I.S. e giacente presso gli ospedali, condotte dal Laboratorio pro-

vinciale d'igiene e profilassi di Napoli e dall'Istituto superiore di sanità, peraltro, hanno permesso di riscontrare l'inquinamento di alcuni flaconi.

A seguito dei risultati di questi esami, e considerato che l'ispezione al Centro trasfusionale dell'A.V.I.S. aveva mostrato alcuni inconvenienti di ordine funzionale, il Medico provinciale dispose, ai sensi dell'articolo 185 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, la sospensione di ogni attività di detto Centro.

Si è provveduto, inoltre, ad ispezionare tutti i Centri trasfusionali esistenti nella provincia, per accertare il regolare funzionamento, non si è mancato di ribadire le istruzioni per il potenziamento tecnico-amministrativo del servizio.

Allo scopo di assicurare il regolare rifornimento di sangue agli Ospedali di Napoli, è stata richiesta ed ottenuta la collaborazione dell'Autorità militare e del Centro nazionale della trasfusione della C.R.I., ed è stato predisposto un piano di propaganda, inteso a stimolare la popolazione napoletana ad un più assiduo interesse alla donazione del sangue.

Poichè i luttuosi episodi furono denunciati immediatamente alla Autorità giudiziaria, si impone il massimo riserbo nel formulare ogni conclusione circa le cause e le eventuali responsabilità dei decessi.

Il Ministro  
JERVOLINO

PALERMO (VALENZI, BERTOLI). — *Al Ministro della sanità.* — Perchè informi il Senato sulla gravità e l'entità dell'epidemia di epatite virale, che tanto giustificato allarme ha destato nelle popolazioni, specialmente in quella di S. Vitaliano (Napoli) duramente colpita;

e per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per combattere il diffondersi della detta epidemia e le misure disposte o da disporre a favore dei colpiti dal morbo (già *interr. or.* n. 1026) (2863).

RISPOSTA. — Si comunica in proposito che nello scorso anno si sono complessivamente verificati nel comune di S. Vitaliano (Napoli) tre casi di epatite acuta, di cui due risoltisi favorevolmente ed uno con esito mortale di un uomo di 41 anni con precedenti luetici ed in condizioni di nutrizione scadenti.

Nell'anno 1960 si erano verificati nel predetto Comune altri quattro casi con esito letale, di cui uno nel mese di giugno e tre nel mese di luglio.

La sintomatologia clinica dei soggetti colpiti nel gennaio scorso è stata pressochè simile, costituita dapprima da febbre con fatti catarrali delle vie respiratorie e poi, contemporaneamente ad una apparente defervescenza, subittero, vomito, epatomegalia, stato stuporoso o coma. Tutti e tre gli infermi sono stati ricoverati alla Clinica delle malattie infettive e dell'università.

Da accurati accertamenti effettuati, si è rilevato che negli anni precedenti al 1960 non si erano manifestati altri casi sicuramente riferibili ad epatite virale, tranne nel 1959, anno in cui risulta registrato un caso di epatopatia acuta, diagnosticato nell'Ospedale « Cotugno » come epatite virale.

Circa i provvedimenti adottati in merito ai casi suddetti le locali autorità sanitarie hanno disposto: l'isolamento degli infermi al Cotugno o alla Clinica delle malattie infettive, il trattamento con gammaglobulina dei famigliari e dei contatti, larghe disinfezioni delle abitazioni e delle zone limitrofe. Nell'estate scorsa sono state anche intensificate la lotta contro le mosche e la sorveglianza igienico-sanitaria sugli alimenti. Inoltre, tanto in occasione delle manifestazioni del 1960 quanto di quelle più recenti, è stata anche effettuata, d'intesa con la Clinica delle malattie infettive, un'azione di *dépistage* delle eventuali forme inapparenti o latenti mediante accertamenti di laboratorio sui conviventi e vicini di abitazione per l'esame del comportamento delle transaminasi seriche e della funzionalità epatica. Tale azione viene tuttora continuata cercando di estenderla ai fini di ottenere un quadro epidemiologico il più chiaro possibile e di individuare le



eventuali fonti di contagio e le modalità della sua diffusione.

Nel corso delle indagini già svolte è stato successivamente provveduto al ricovero di altri due soggetti nei quali, pur in assenza di sintomi di malattia acuta in atto, era stato evidenziato un aumento del tasso delle transaminasi seriche, con rapporto invertito. Negli altri soggetti finora esaminati (circa cinquanta), le ricerche eseguite (transaminasi e funzionalità epatica) non hanno dato valori chiaramente indicativi per il riconoscimento di forme sub-cliniche o inapparenti. Su di essi gli accertamenti saranno ripetuti dopo opportuno intervallo.

Da parte di questo Ministero, oltre l'invio di gammaglobulina, è stata disposta la concessione di un contributo di lire 1.000.000 per le immediate e più urgenti necessità profilattiche e per gli aiuti sanitari alla popolazione colpita.

Il medico provinciale di Napoli ha ritenuto effettuare, a cura del Centro profilattico provinciale, operazioni di lavaggio e disinfezione delle fogne con immissione di soluzione concentrata di ipoclorito, via via che i singoli tratti vengono espurgati.

Si fa inoltre presente che anche il Ministero dei lavori pubblici ha inteso intervenire a favore del predetto Comune. Infatti con recente provvedimento è stato concesso, per la realizzazione delle opere relative alla rete idrica interna ed alle fognature, il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 598, nella spesa di 47 milioni prevista per un primo ed un secondo lotto dei lavori di che trattasi.

Il Ministro  
JERVOLINO

PICCHIOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non debba considerarsi servizio scolastico la frequenza ai corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi indetti dal Centro didattico nazionale per i Licei e pertanto illegittima la ritenuta effettuata da qualche Preside sui compensi per prestazioni complementari, tenuto presente che la durata giornaliera delle lezioni è stata di sei, sette ore giornaliere e che la

diaria corrisposta, sempre con notevole ritardo, può compensare solo in parte le spese cui vanno incontro i docenti fuori sede (2937).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già impartito istruzioni ai Provveditori agli studi affinché i professori che partecipano ai corsi di aggiornamento siano considerati in servizio a tutti gli effetti, compresa la corresponsione dell'indennità per prestazioni complementari.

Il Ministro  
GUI

SACCHIETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono state impartite disposizioni affinché non abbiano più a ripetersi azioni lesive delle libertà dei cittadini, quali quelle verificatesi nella località Speravalle, in provincia di Reggio Emilia, ove una pattuglia di carabinieri della tenenza di Castelnuovo Monti intimava, lunedì 22 gennaio 1961, con le armi spianate, il fermo a quattro giovani — iscritti alla F.G.C.I. — allo scopo di requisire un documentario fotografico — composto di fotografie già pubblicate su giornali e settimanali — sui drammatici e luttuosi episodi avvenuti a Reggio Emilia il 7 luglio 1960; i giovani vennero rilasciati a notte tardissima, dopo essere stati lungamente interrogati come se fossero sospetti di qualche grave delitto (*già interr. or. n. 1051*) (2862).

RISPOSTA. — Secondo quanto ha riferito la Procura generale presso la Corte d'appello di Bologna, la sera del 23 gennaio 1961, in Ramiceto, un maresciallo e tre carabinieri della tenenza di Castelnuovo Monti, in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, procedettero al sequestro di una pellicola cinematografica in possesso di quattro giovani, dopo aver constatato, mediante proiezione alla loro presenza, che essa si riferiva ai noti fatti avvenuti in Reggio Emilia il 7 luglio 1960.

Il sequestro era stato disposto con decreti in data 14 e 19 luglio 1960 dalla Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di

Bologna, presso la quale pende procedimento per i fatti predetti.

Non risponde al vero che i quattro giovani trovati in possesso della pellicola siano stati fermati dai carabinieri « con armi e mitra spianati ». Il fermo dei detti giovani, che, forniti di automobile, si spostavano da un luogo all'altro, fu attuato nel corso di un normale servizio di controllo stradale da parte dei carabinieri che li ricercavano.

Condotti in caserma essi furono trattenuti il tempo necessario per gli interrogatori e gli accertamenti del caso ai quali presenziò anche il locale pretore.

Tanto si comunica anche per conto del Ministero dell'interno.

Il Ministro  
BOSCO

SACCHETTI (MAMMUCARI). -- *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno e necessario indagare per accertare le responsabilità relative al modo come è stata costruita la via Olimpica in Roma, e ciò a seguito della pubblica constatazione che la via Olimpica — costruita a totale spesa dello Stato e costata ben 4.585 milioni di lire — dopo solo tre mesi dalla consegna all'esercizio manifesta gravi difetti, così da rendere necessari ulteriori lavori e da elevare in modo sensibile il costo di manutenzione; e se — qualora fossero accertate responsabilità di natura penale a carico della o delle ditte costruttrici e appaltatrici — non ravvisi l'esigenza di adottare adeguati provvedimenti di competenza del Ministero nei confronti dei responsabili e di denunciare costoro alla Magistratura (*già interr. or. n. 985*) (2859).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada Olimpica iniziati il 1° luglio 1959 furono ultimati il 31 luglio 1960, onde consentire l'inaugurazione e l'apertura al traffico della strada stessa per il 6 agosto 1960, con un periodo lavorativo effettivo di n. 278 giorni, tenendo conto di n. 113 giornate di pioggia.

Per la totale attuazione dell'opera sono stati eseguiti:

movimenti di terra . . . . .	mc.	1.924.154
murature . . . . .	»	16.400
calcestruzzi . . . . .	»	40.900
pali per fondazioni . . . . .	ml.	97.700
fognature . . . . .	»	28.800

Sono stati impiegati:

- Ql. 28.872 di ferro per cemento armato;  
» 2.995 di acciaio ad alta resistenza per c.a. precompresso;  
mc. 67.900 di pietrame per sottofondi stradali;  
» 40.750 di pietrisco nelle varie pezzature, per massicciate.

I dati suesposti in sintesi danno un'idea della mole del lavoro compiuto nel minor tempo possibile, tenuto anche conto delle avverse condizioni atmosferiche, che determinarono una progressiva preminente necessità di intensificare lo sviluppo dell'opera.

Sia i raccordi stradali alle nuove opere d'arte, sia lo adeguamento dei preesistenti tratti ai nuovi criteri di funzionalità, richiesero cospicui movimenti di terra e la formazione di rilevati di notevoli altezze che, nonostante l'osservanza delle norme tecniche prescritte per tale tipo di opere, comportarono, per ragioni naturali, diversi gradi di assetamento delle terre. E il relativo progressivo consolidamento, che normalmente si verifica attraverso il tempo, non fu consentito dalla necessità di aprire al traffico la strada nei termini previsti.

Conseguentemente si verificarono, anche a seguito delle persistenti piogge, parziali limitati dissesti, peraltro già riparati.

La maggior parte dei tronchi di strada sono stati collaudati e consegnati al Comune, che ne dovrà curare la necessaria manutenzione; le operazioni di collaudo dei rimanenti tronchi, attualmente in corso, verranno ultimate quanto prima.

Si fa presente, infine, che nei riguardi delle opere d'arte, che in numero notevole si svolgono lungo la strada in parola e comprendono manufatti di grande importanza ed entità, nulla si è trovato da eccepire in

ordine alle condizioni statiche, di efficienza e di conservazione.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CECCHERINI

SECCHIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali sollecite misure intenda adottare affinché Biella ed il Biellese, il maggiore centro dell'industria tessile e laniera italiana (centinaia di stabilimenti, di aziende commerciali ed una popolazione di oltre 250 mila abitanti tra città e vallate), possano usufruire di un servizio ferroviario adeguato alle indispensabili necessità dei suoi cittadini e della sua vita economica e sociale.

Malgrado il notevole flusso quotidiano di viaggiatori da e per Biella, da ogni località e specialmente dal triangolo Milano-Torino-Genova, la città di Biella dispone di un pessimo servizio ferroviario.

Nessuno dei treni rapidi e delle automotrici da Torino per Milano e viceversa effettuano una fermata a Santhià che è la stazione dalla quale partono i treni per Biella. Questi treni rapidi (otto o nove nel corso della giornata) fermano invece a Vercelli, capoluogo della provincia, ma che senza dubbio ha assai minor traffico di passeggeri e di commerci che non Biella. Dopo le ore 21 non è più possibile raggiungere Biella nè da Torino, nè da Milano, malgrado che sino a mezzanotte ed oltre i treni tra Torino e Milano e viceversa continuano a transitare effettuando fermate anche a Santhià, ma dopo le 21 da Santhià non vi sono più treni per Biella nè nei giorni feriali, nè in quelli festivi.

Inoltre non vi sono treni in partenza da Biella dopo le ore 19,45; di conseguenza dopo tale ora e sino all'indomani non è più possibile raggiungere nè Torino, nè Milano, nè qualsiasi altra località.

È inconcepibile che un grande e moderno centro industriale si trovi ancora, sotto l'aspetto delle comunicazioni, in condizioni medioevali poichè alle otto di sera è impossibile, ai cittadini di Biella ed a quelli venuti dal di fuori, lasciare la città per raggiungere Torino che dista 75 chilometri o Milano che

disti 100 chilometri, od anche soltanto per raggiungere Santhià: 25 chilometri.

Questa situazione, più arretrata persino di quella di alcuni sperduti centri dell'Italia meridionale, ha una sola spiegazione: gli industriali e i ceti benestanti biellesi sono in condizione di raggiungere rapidamente con le loro veloci automobili personali, in qualsiasi ora del giorno e della notte, le località sopraindicate e qualsiasi altra.

Ma non dispongono di automobili le migliaia di lavoratori, operai, commercianti, contadini, studenti, impiegati che ogni giorno da Biella si recano a Torino ed a Milano per ragioni di studio, di lavoro e di affari.

Alcuni provvedimenti più urgenti atti quanto meno a migliorare tale disagiata ed assurda situazione potrebbero essere rapidamente adottati senza che ciò comporti aggravio di spese per lo Stato, disponendo:

1) che tutti i treni rapidi e le automotrici da Torino per Milano e viceversa effettuino una fermata di un minuto a Santhià come già avviene per Vercelli;

2) che vi sia almeno un treno quotidiano da Biella a Santhià e viceversa dopo le ore 21 (tra le 21 e le 24) tanto nei giorni feriali che in quelli festivi.

Dovrebbero, infine, essere adottate misure per effettuare almeno alcune corse quotidiane dirette con Genova, con Aosta e con Arona e per rendere più rapidi e meno disagiati tutti i servizi adeguandoli tecnicamente alle esigenze economiche e sociali moderne della regione (2947).

RISPOSTA. — La città di Biella è collegata con Torino da 4 coppie di comunicazioni dirette, delle quali due con treni rapidi e due con treni diretti, tutti con servizio di entrambe le classi. Esistono inoltre 18 comunicazioni, nei due sensi, realizzate con buone coincidenze a Santhià.

Con Milano, essa è collegata da 3 coppie di relazioni dirette e da 15 comunicazioni, nei due sensi, realizzate a Novara ed a Santhià con coincidenze con treni diretti o direttissimi della linea Milano-Torino.

Le relazioni tra Biella e Genova sono assicurate da una coppia di comunicazioni dirette e da 8 comunicazioni, nei due sensi,

con trasbordo; al riguardo si deve notare che le comunicazioni tra Biella e Genova interessano ben 4 linee, o tratti di linee, e precisamente la linea Biella-Santhià, il tratto Santhià-Vercelli (della linea Milano-Torino), la linea Vercelli-Alessandria ed il tratto Alessandria-Genova (della linea Torino-Genova) che, non avendo in tutti i casi esigenze comuni, rendono talvolta meno facile stabilire coincidenze comode ed opportune nelle relazioni tra le due città citate.

Da quanto precede emerge che le comunicazioni ferroviarie interessanti Biella, per quanto riguarda anche i collegamenti con i tre capoluoghi delle regioni lombarda, piemontese e ligure, sono da considerarsi sufficienti in relazione alle esigenze esistenti.

Circa le particolari segnalazioni e richieste della S.V. onorevole, si precisa che i 7 treni rapidi circolanti sulla Milano-Torino non effettuano fermate nè a Santhià nè a Vercelli.

Le cinque coppie di treni direttissimi, effettuati con mezzi leggeri, tutti con servizio della sola 1ª classe, pur fermando a Vercelli, non sostano a Santhià in quanto la loro fermata in tale località non è ritenuta opportuna perchè, per le relazioni con Biella, o non esistono coincidenze utili sulla Santhià-Biella, ovvero ci sono già altre comunicazioni ad esse molto vicine.

Si fa inoltre presente che la frequentazione dei treni festivi AT 432 ed AT 437, che hanno circolato la scorsa estate fra Santhià e Biella tra le ore 22 e le 24, non è stata tale da giustificare il mantenimento dei treni stessi anche durante il periodo invernale, in cui si verifica una contrazione di traffico.

Gli stessi motivi di ordine economico non consentono di istituire relazioni dirette tra Biella, Arona ed Aosta.

Il Ministro  
MATTARELLA

—

VALENZI (SPANO, PASTORE). — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere quando intendano finalmente adottare i provvedimenti, ripetutamente annunciati, per alleviare le difficoltà cui vanno incontro gli italiani profughi dalla Tunisia e per cono-

scere, in particolare, perchè non siano ancora stati estesi a queste categorie i benefici della legge in vigore a favore dei profughi di guerra (*già Interr. or. n. 514*) (2809).

RISPOSTA. — Con legge 25 ottobre 1960, n. 1306, vennero estesi a tutti i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, le provvidenze ed i benefici stabiliti dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive in favore dei profughi.

Il problema prospettato ha pertanto già trovato la sua soluzione in sede legislativa, ed i connazionali che rimpatriano stanno già beneficiando del trattamento previsto per i profughi di guerra.

Il Sottosegretario di Stato  
LUPIS

—

VALLAURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei continui espropri che vengono operati dalle autorità dello Stato jugoslavo in danno di numerosi connazionali, coltivatori della provincia di Gorizia, proprietari di terreni siti in territorio jugoslavo;

se non ritengano opportuno e necessario che le proprietà anzidette, in maggioranza di coltivatori diretti, vengano energicamente tutelate con lo stesso rispetto con il quale le nostre Autorità tutelano le analoghe proprietà di sudditi jugoslavi situate in territorio italiano;

se, in mancanza del rispetto di questa reciprocità, il Governo non ritenga doveroso risarcire i danni arrecati, rivalendosi con le stesse misure sulle proprietà similari di sudditi jugoslavi situate in territorio italiano (2816).

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo italiano è a conoscenza delle espropriazioni cui ella si riferisce, verificatesi nel territorio di Nova Gorica. Desidero in proposito assicurarle che sono già stati

compiuti opportuni passi presso l'Ambasciata di Jugoslavia a Roma e da parte della nostra rappresentanza a Belgrado, al fine di richiamare l'attenzione delle competenti Autorità jugoslave sull'opportunità di soprassedere a tali provvedimenti, compatibilmente con le strutture giuridiche ed economiche della vicina Repubblica.

Il Segretario di Stato per gli affari esteri di Belgrado ha formalmente assicurato che si sarebbe interessato, con la più favorevole disposizione, a quanto da noi prospettato, in vista di compiere un gesto di comprensione nei riguardi dei cittadini italiani proprietari di terreni siti in Jugoslavia nella zona confinante con la provincia di Gorizia.

*Il Sottosegretario di Stato*  
RUSSO

VERGANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se l'A.N.A.S. ha allo studio la costruzione di una variante della Statale n. 35 dei Giovi nel tratto che attraversa l'abitato del comune di San Martino Siccomario (Pavia), onde creare condizioni di maggiore e più sicuro scorrimento all'intenso traffico e sollevare la popolazione di questo centro abitato dai gravi pericoli provocati dal grande e intenso traffico stradale.

Nel caso che un progetto di tale natura fosse già allo studio, l'interrogante chiede di sapere se è intenzione o meno della A.N.A.S. di renderlo sollecitamente esecutivo (2928).

RISPOSTA. — L'A.N.A.S. ancora non ha potuto porre allo studio il progetto relativo alla costruzione della variante di S. Martino Siccomario, lungo la strada Statale n. 35 « dei Giovi » in quanto le attuali limitate disponibilità di bilancio non consentono di affrontare la spesa relativa alla realizzazione di detta variante che, da calcoli presuntivi, ammonterebbe a circa 300 milioni.

Si assicura, comunque, che il problema sarà tenuto debitamente presente.

*Il Ministro*  
SULLO

VERGANI (LOMBARDI). — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) per quali motivi un Ente dello Stato italiano ha ritenuto utile e necessario acquistare da privati il complesso delle Terme di Salice in provincia di Pavia;

2) a quanto ammonta la somma complessiva pagata per l'acquisto e se può smentire quanto pubblicato da vari giornali secondo i quali sarebbe stata pagata una somma superiore a quella chiesta dai venditori e comunque molto più elevata del valore reale del predetto complesso, che, tra l'altro, al momento dell'acquisto si trovava in uno stato di deplorabile abbandono;

3) se è conforme a verità la notizia apparsa sulla stampa e secondo la quale sarebbe stata ordinata un'inchiesta ministeriale sulla operazione finanziaria compiuta per le Terme di Salice e, in caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscerne i risultati e la relativa documentazione;

4) se sono previsti investimenti dello Stato per riportare alla normalità e superare l'attuale stato di abbandono e di decadenza del complesso aziendale e, in caso affermativo, di quale mole e natura sarebbero tali investimenti, se orientati a mantenere l'attuale struttura di ricezione limitata a ristretti ceti sociali oppure ad aprire ed incoraggiare l'afflusso di un numero sempre più grande di lavoratori;

5) quale forma di gestione è stata decisa o ci si orienta a dare al complesso termale, e se sono stati tenuti presenti gli Enti locali della provincia, almeno quelli più importanti e quelli più direttamente interessati, i cui rappresentanti dovrebbero essere inclusi nell'organismo di gestione dell'Azienda;

6) se può smentire le notizie che i circoli della Democrazia Cristiana locale lasciano circolare e secondo le quali risulta che sarebbe in corso una vasta operazione politico-organizzativa e finanziaria che investirebbe non solo la nuova gestione delle Terme, ma la stessa direzione dell'Ente provinciale per il turismo, avente come scopo l'allargamento e il rafforzamento del monopolio politico della Democrazia Cristiana.

na locale sull'importante settore del turismo, riconfermando così un deprecato malcostume che si pensava superato, almeno in parte, con l'attuale compagine ministeriale (2950).

RISPOSTA. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali, in data 19 luglio decorso anno, con il benestare di questo Ministero, ha deliberato l'acquisto del compendio termale di Salice, in considerazione del particolare interesse rappresentato dalla quantità, dalla qualità e dal valore terapeutico delle acque, nonché dalla felice ubicazione di quella stazione termale, situata al centro di tre provincie importantissime, in una zona densamente popolata e con un *hinterland* ricchissimo di industrie.

La valutazione patrimoniale ed un circostanziato esame della situazione economico-finanziaria dell'Azienda di Salice terme sono stati affidati, dal predetto Consiglio di amministrazione dell'Ente, a tecnici particolarmente esperti in materia.

Il prezzo pattuito è risultato inferiore di circa il 18 per cento a quello indicato dalle perizie degli esperti e notevolmente più basso rispetto alle originarie richieste del venditore.

In merito alla notizia stampa cui accennano le SS.LL. onorevoli nel punto terzo dell'interrogazione, riferisco che nessuna inchiesta è stata disposta in merito da parte di questo Ministero che, come sopra precisato, ha dato il proprio nulla osta per la conclusione dell'operazione.

Per quanto concerne le auspiccate iniziative a favore del complesso, posso assicurare che l'Ente di gestione non mancherà di promuovere quegli interventi che si riterranno più idonei e sollecitare, nel contempo, l'interessamento dei più importanti Enti previdenziali ed assistenziali, al fine di dotare la stazione termale delle necessarie ed adeguate installazioni ed attrezzature.

Ciò costituirà la indispensabile premessa per fare di questo compendio un moderno centro di cure, in una località che sarà convenientemente valorizzata, anche dal punto di vista turistico.

Ai fini di una più dinamica gestione, sarà mantenuta al complesso la forma giuridica della Società per azioni.

È anche previsto l'adeguamento dello statuto sociale a quello delle altre società controllate, il che consentirà di inserire, nel Consiglio di amministrazione della società, un rappresentante della locale Amministrazione comunale.

Devo, infine, comunicare, che le notizie riportate nell'ultimo punto dell'interrogazione sono prive di fondamento.

Il Ministro  
Bo

ZANONI (GOMBI). — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere i motivi che hanno determinato i suoi organi dipendenti a non rendere noti (come si rileva dalla stampa quotidiana) i nominativi dei 58 individui (spedizionieri, industriali, eccetera) responsabili del dirottamento di 140 mila quintali di sapone alla trasformazione in oli commestibili da vendere al pubblico con grave detrimento della salute dei cittadini.

Individui incorsi altresì in infrazioni alle leggi sull'I.G.E. per un importo di 6 miliardi.

Qualora poi la divulgazione degli indicati nominativi non sia avvenuta, anche perchè la stampa abbia ritenuto di doversi attenere al silenzio onde evitare possibili procedimenti giudiziari (ma ciò può essere vero solo in parte perchè esistono giornali coraggiosi difensori degli interessi della comunità), si chiede perchè il Ministero non abbia studiato una formula di comunicato che, esonerando la stampa da ogni responsabilità, metta gli speculatori sulla salute pubblica di fronte alle loro responsabilità nei confronti dell'opinione nazionale (2890).

RISPOSTA. — In ordine ai fatti segnalati dagli onorevoli senatori interroganti, il Comando generale della Guardia di finanza ha diramato alla stampa il seguente comunicato: « La Guardia di finanza recentemente ha portato a termine una complessa azione di accertamento con la quale ha potuto far lu-

ce su numerose frodi commesse in Italia negli anni 1959 e 1960, mediante l'impiego nella preparazione di oli alimentari di ingenti quantitativi di acidi grassi ricavati da saponi di provenienza estera, importati per essere invece destinati alle saponerie.

« L'azione venne avviata nell'agosto del 1959 dal Comando generale del Corpo il quale, rilevato un improvviso e rapido aumento nelle importazioni di saponi industriali specie attraverso i porti della Liguria, impartì ai dipendenti Comandi l'ordine di procedere al controllo della effettiva destinazione industriale dei prodotti stessi.

« Gli accertamenti, subito intrapresi a vasto raggio, suscitavano un notevole interesse di cui si fece eco anche la stampa nazionale nel settembre 1960, quando l'inchiesta era in corso di avanzato svolgimento.

« Naturalmente, gli inquirenti dovettero affrontare molte difficoltà nello sviluppo delle proprie indagini. I saponi, infatti, provenienti dalla Grecia, Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna, Portogallo, Svizzera e Germania, per un quantitativo complessivo di circa 140.000 quintali, risultavano frazionati in numerosissime partite che, dopo lo sdoganamento, avevano seguito itinerari tortuosi attraverso una serie di compravendite per la maggior parte fittizie; di essi, perciò, spesso non rimaneva alcuna traccia.

« La preparazione di olio con l'impiego di acidi grassi ricavati da sapone, che nella maggior parte veniva posto in commercio sotto la denominazione di « olio di oliva rettificato B », costituiva una evidente e grave violazione alle norme igienico-sanitarie, oltre a tradursi in frodi commerciali e in evasioni fiscali di considerevoli proporzioni.

« Dopo una campagna assiduamente condotta nel corso di circa tre anni, la Guardia di finanza ha potuto accertare la responsabilità nelle frodi in parola di 58 persone tra importatori, spedizionieri, autotrasportatori, depositari e industriali oleari, i quali sono stati tutti denunciati all'Autorità giudiziaria per reati vari, tra cui figurano fabbricazione clandestina di acidi grassi, preparazione di oli di oliva rettificato B da materie diverse

dalla sansa di oliva e contraffazione di sostanze alimentari.

« Si è potuto pure stabilire che gli importatori dei saponi, mediante le artificiose dichiarazioni doganali, si erano sottratti abusivamente all'onere dell'abbinamento, che subordina all'acquisto di olio di semi delle scorte statali l'introduzione di oli e sostanze grasse provenienti dall'estero e destinati ad usi alimentari.

« In correlazione sono state accertate evasioni all'imposta generale sull'entrata per circa 250 milioni di lire e occultamenti di ricavi ai fini delle imposizioni dirette di oltre 6 miliardi ».

È stata omessa l'indicazione dei nominativi degli indiziati in quanto, come è noto, gli organi di polizia giudiziaria sono vincolati al segreto istruttorio.

Il Ministro  
TRABUCCHI

ZUCCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se le dichiarazioni ed il conseguente comportamento del direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro di Savona sono l'interpretazione di disposizioni emanate dal Ministro del tesoro.

Il giorno 8 aprile 1961, alle ore 13,30, il sopraccitato direttore, dottor A. Sisca, riuniva tutto il personale dell'ufficio dichiarando che non poteva assolutamente tollerare che due dipendenti dell'ufficio ricevessero « Il Corriere degli Statali » in quanto turbatore di coscienze, mentre nulla ostava per chi riceveva un altro giornale, organo del Sindacato autonomo, intitolato « Il Tesoro ».

Inoltre affermava, di fronte a tutto il personale, d'essere autorizzato dalla Direzione generale del Tesoro a concedere qualsiasi agevolazione al Sindacato autonomo; perciò in ufficio potevano giungere corrispondenza e giornali del sopradetto Sindacato, i cui rappresentanti potevano inoltre usufruire del telefono e delle macchine da scrivere per il loro lavoro sindacale.

Per dare maggiore forza alla sua azione discriminatoria, nei riguardi del Sindacato aderente alla C.G.I.L., dichiarava ancora che

anche alla Direzione generale del Tesoro il Sindacato autonomo godeva di privilegi non indifferenti, quali: locali a disposizione, concessione di indennità di missione e diarie per risarcire i delegati del Sindacato autonomo partecipanti a convegni e congressi, ove, sempre secondo le affermazioni del dottor Sisca, partecipavano anche Ministri e Sottosegretari, oltre allo stesso Direttore generale.

L'interrogante osserva che i fatti denunciati violano nel modo più sfrontato i principi solennemente affermati nella Costituzione italiana, la quale dovrebbe trovare la più esemplare applicazione negli uffici statali; perciò chiede che il Ministro del tesoro intervenga con opportune disposizioni per far cessare l'odiosa discriminazione posta in atto, la quale è la vera turbatrice della coscienza in quanto non tiene conto dei diritti di una parte considerevole di dipendenti, perchè aderenti al Sindacato della C.G.I.L. (già *interr. or.* n. 1123) (2868).

RISPOSTA. — In relazione ai fatti segnalati dalla S.V. onorevole con l'interrogazione sopraindicata, questo Ministero ha disposto opportuni accertamenti tramite un Ispettore generale all'uopo incaricato.

È risultato che il dott. Sisca Antonio in una riunione del personale dell'Ufficio provinciale del Tesoro cui è preposto — prendendo occasione da alcune manchevolezze

riscontrate nello svolgimento dei servizi — riconfermò le legittime disposizioni già date in precedenza circa la consegna delle stampe in genere, dirette agli impiegati ed indirizzate presso l'ufficio, e cioè che la consegna medesima fosse effettuata alcuni minuti prima del termine dell'orario d'ufficio, ad evitare che gli impiegati, come aveva avuto occasione di rilevare nel passato, venissero distratti durante il lavoro da letture estranee al servizio.

In tale occasione il dottor Sisca ebbe anche ad affermare di non poter consentire che in ufficio si svolgesse attività politica e sindacale.

Sono risultate destituite di fondamento le dichiarazioni circa il presunto trattamento di favore verso determinate organizzazioni sindacali a seguito di istruzioni ricevute dalla Direzione generale del tesoro.

Le direttive di detta Direzione generale sono state sempre improntate alla più assoluta obiettività ed imparzialità nei confronti delle varie organizzazioni sindacali.

Non risponde, peraltro, al vero che il Sindacato autonomo fruisca di locali dell'Amministrazione e che i delegati del predetto Sindacato fruiscano d'indennità di missione o diarie per congressi e convegni.

*Il Sottosegretario di Stato*  
NATALI